



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio del Capo del Dipartimento

Ai Signori Direttori Generali del
Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria

SEDE

CIRCOLARE- 3643/6093

Ai Sig.ri Provveditori regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

LORO SEDI



GDAP-0094125-2013

PU-GDAP-1a00-14/03/2013-0094125-2013

Ai Sig.ri Direttori degli Istituti
Penitenziari

LORO SEDI

e, per conoscenza,

Al Sig. Capo Dipartimento della
Giustizia Minorile

ROMA

Al Sig. Direttore dell'I.S.S.pe

SEDE

Ai Sig.ri Direttori degli Uffici del
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria

SEDE

Ai Sig.ri Direttori delle Scuole di
Formazione ed aggiornamento del Corpo
di Polizia penitenziaria e
dell'Amministrazione penitenziaria

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione del Nuovo modello operativo del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti.

Nel trasmettere il "Nuovo modello operativo del servizio traduzioni e piantonamenti", si richiamano in sintesi alcune delle importantissime innovazioni introdotte.



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio del Capo del Dipartimento

Il nuovo modello reca innanzitutto disposizioni innovative in materia di assetto organizzativo: le competenze vengono suddivise tra un livello centrale (*Ufficio centrale della sicurezza e delle traduzioni*), un livello regionale (*Uffici della sicurezza e delle traduzioni*) ed un livello periferico (*Nuclei Interprovinciali, Provinciali, Cittadini o Nuclei traduzioni locali*).

Le prerogative ed attribuzioni dell'Ufficio centrale della sicurezza e delle traduzioni e degli Uffici della sicurezza e delle traduzioni regionali, com'è certamente noto alle SS.LL., sono state da ultimo ridisegnate dal decreto del Sig. Ministro della Giustizia dell' 8 febbraio 2012, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2013, le cui previsioni devono ritenersi imprescindibili per una corretta e puntuale attuazione del Nuovo modello operativo.

Si dispone, a tal proposito, che il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 9, comma 3, del suddetto decreto ministeriale decorra dalla data della presente circolare.

Ai Signori Provveditori regionali si raccomanda un'attenta valutazione delle proposte da formularsi nel suddetto termine circa l'assetto del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti nel territorio di propria competenza, essendo incontrovertibile che una prima ed efficace risposta alla carenza di risorse umane e materiali, che affligge il sistema penitenziario nel suo complesso, possa e debba derivare *in primis* da una razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi. È di tutta evidenza, per conseguenza, che tali proposte di riassetto debbano ritenersi indefettibili e se ne raccomanda la trasmissione all'Ufficio del Capo del Dipartimento per il tramite dell'Ufficio centrale della sicurezza e delle traduzioni.

Sul punto, le SS.LL. avranno modo di apprezzare come il Nuovo modello operativo offra strumenti di gestione ed operativi molto più snelli e duttili del precedente.

Il nuovo modello operativo, inoltre, si prefigge lo scopo di chiarire, una volta per tutte, l'annosa questione della competenza del Corpo di polizia penitenziaria in materia di traduzioni e piantonamenti, secondo criteri che vengono analiticamente descritti e che, sinteticamente, possono così essere



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio del Capo del Dipartimento

riassunti: *"Il Dipartimento riconosce, quale principio di carattere generale, la competenza della Polizia Penitenziaria in materia di traduzioni e piantonamenti nei confronti dei soggetti che siano preventivamente assunti in carico da un istituto penitenziario mediante l'iscrizione nel registro di cui all'art. 7 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334). Criterio determinativo della competenza, in tutti quei casi che possono sollevare perplessità in ordine alla forza di Polizia tenuta ad eseguire la traduzione, dovrà pertanto essere considerato quello della preventiva immatricolazione".*

Disposizioni altrettanto chiare vengono dettate in ordine alla irrinunciabile dipendenza dei Nuclei Interprovinciali, Provinciali e Cittadini dall'Ufficio Sicurezza e Traduzioni regionale, principio a cui - si confida - sarà data puntuale attuazione, a differenza dei Nuclei Traduzioni locali (di istituto), che costituiscono invece unità operative del Reparto di Polizia penitenziaria. Viene chiarito, altresì, che i precitati Nuclei Interprovinciali, Provinciali e Cittadini costituiscono veri e propri "servizi" ai sensi dell'articolo 31 del d.p.r. n. 82/1999, per cui i relativi responsabili debbono essere considerati, ad ogni effetto, "Comandanti" di Nucleo, del tutto parificati ai Comandanti di Reparto.

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. per una pronta esecuzione del d.m. 8 febbraio 2012 e delle disposizioni del Nuovo modello operativo si dispone l'abrogazione del precedente modello organizzativo (circolare n. 3433/5933 del 30 luglio 1998) e di tutte le disposizioni in materia di traduzioni e piantonamenti incompatibili con il Nuovo modello operativo.

L'Ufficio centrale della sicurezza e delle traduzioni resta a disposizione per ogni possibile chiarimento ed intervento di supporto che dovesse rendersi necessario.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

g. Tamburini

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio del Capo del Dipartimento
- Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni -



Oggetto: Modello Operativo – Traduzioni e Piantonamenti.

FP CGIL Polizia Penitenziaria Roma Ufficio

-PREMESSA-

Dal 31 maggio 1998, in ossequio alle previsioni del Decreto Interministeriale emanato in data 11 aprile 1997, il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati è espletato, nella sua interezza, dal Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare, secondo quanto previsto nell'articolo 5 della Legge 15 dicembre 1990, nr. 395, il Corpo di polizia penitenziaria *"espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura"*.

Le prime disposizioni operative, concernenti l'organizzazione e le modalità di espletamento del servizio, furono emanate dalla Segreteria Generale con circolare 20 marzo 1996 nr. 3413/5863 cui seguirono alcune direttive transitorie, utili alla regolamentazione di particolari situazioni, nonché il "Modello organizzativo e disposizioni operative per il servizio traduzioni" emanato, il 30 luglio 1998, con circolare dell'Ufficio Centrale del Personale nr. 3483/5933. Il servizio di piantonamento, invece, ha trovato la propria disciplina nella circolare emanata dal Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria 08 luglio 1991 nr.3319/5769.

Le innovazioni di carattere tecnologico, l'evoluzione dei mezzi impiegati per l'espletamento del servizio, l'impiego del mezzo aereo e le modificazioni intervenute a far data dall'assunzione del servizio, da ultimo con il decreto del Ministro della Giustizia 8 febbraio 2012, rendono oggi necessaria una riforma sostanziale, in termini di efficacia ed efficienza, dell'intero sistema delle traduzioni anche in relazione alle problematiche del sovraffollamento, che affligge tutti gli istituti penitenziari, nonché alle ridotte dotazioni del Corpo.

A distanza di circa quindici anni, l'Amministrazione avverte l'esigenza di emanare un protocollo, denominato "Modello Operativo - Traduzioni e Piantonamenti", che sappia dare la giusta importanza all'esperienza operativa maturata nel tempo. Con la sua entrata in vigore, esso abroga e sostituisce il precedente "Modello organizzativo" del 1998, e tutte le altre disposizioni contrarie e incompatibili in atto.

- PARTE PRIMA -

ASSETTO ORGANIZZATIVO E COMPETENZE

§ 1 - STRUTTURA.

Il servizio delle traduzioni e dei piantonamenti è espletato dal Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'art. 5 L.395/90.

Con il termine "*traduzioni*" si intendono tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti e internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale (art. 42 *bis* co. 1 o.p.). Ai sensi dell'art. 42 *bis* co. 2 o.p. competono alla Polizia Penitenziaria soltanto le traduzioni dei detenuti e degli internati.

Con il termine "*piantonamenti*" si intendono i servizi conferiti al Corpo per assicurare la custodia dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura.

L'assetto organizzativo, come previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2012, è articolato su tre livelli operativi:

1. **livello centrale** (Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni);
2. **livello regionale** (Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni);
3. **livello locale** (nucleo traduzioni, strutture operative e articolazioni di supporto).

▪ **Livello centrale.**

Sul piano nazionale, tutte le attività di pianificazione, programmazione, gestione, coordinamento e controllo delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti e degli internati rientrano nella competenza dell'Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni (di seguito U.C.S.T.), quale Ufficio di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento (che succede all'Ufficio della Sicurezza e del Coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti

istituito presso la Direzione Generale del Personale e della Formazione), che vi provvede con la propria struttura organizzativa.

L'U.C.S.T., per lo svolgimento delle proprie mansioni istituzionali, interagisce con le Direzioni Generali del Dipartimento, con gli Uffici della Sicurezza e delle Traduzioni istituiti presso ogni Provveditorato e con i livelli locali.

Mantiene inoltre i contatti con le varie forze di Polizia, con le Forze Armate, con le autorità giudiziarie e con gli altri enti.

In particolare, l'U.C.S.T.:

1. espleta attività di pianificazione, programmazione, gestione, coordinamento e controllo in relazione alle esigenze di carattere nazionale del servizio traduzioni e piantonamenti, anche sulla base della elaborazione dei dati acquisiti dai livelli regionali e locali;
2. sovrintende, organizza, pianifica e dispone, d'iniziativa o su richiesta, la movimentazione di personale e di mezzi, su tutto il territorio nazionale;
3. fornisce pareri ed elabora proposte finalizzate alla fornitura di mezzi e materiali, incluso il vestiario, da destinare al servizio delle traduzioni e dei piantonamenti;
4. gestisce la Centrale Operativa Nazionale (C.O.N.), coordinando le Centrali Operative Regionali (C.O.R.);
5. compie attività di analisi del fabbisogno formativo del personale impiegato nei diversi livelli del servizio, segnalato dagli UU.SS.TT. o rilevato nell'azione di coordinamento e controllo;
6. provvede alla gestione centrale delle attività connesse ai servizi di polizia stradale espletati dai livelli regionali e locali.

▪ **Livello regionale.**

Nell'ambito territoriale di competenza del Provveditorato, le attività di pianificazione, programmazione, gestione, coordinamento e controllo attinenti al servizio delle traduzioni e dei piantonamenti, di detenuti ed internati, sono svolte dall'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni (U.S.T.).

Modello Operativo - Traduzioni e Piantonamenti

Nell'ambito delle risorse esistenti nel Provveditorato, il direttore dell'U.S.T. si avvale della collaborazione di un funzionario di polizia penitenziaria, quale vice direttore dell'ufficio, e di personale appartenente ai diversi ruoli del Corpo.

In particolare, l'U.S.T.:

1. espleta la propria attività anche sulla base dei dati acquisiti dai livelli locali e secondo le direttive impartite dall'U.C.S.T.;
2. sovrintende, organizza, pianifica e dispone, di iniziativa o su richiesta, la movimentazione di personale e mezzi dei livelli locali presenti nell'ambito del Provveditorato;
3. gestisce la C.O.R. e assicura la necessaria assistenza alle traduzioni in transito sul proprio territorio ed ai piantonamenti in corso attivando, secondo necessità, i competenti livelli locali, nel rispetto delle eventuali disposizioni emanate dalla C.O.N.;
4. dirama agli organismi interessati le informative sul transito delle traduzioni, previste dal presente Modello Operativo;
5. rileva le criticità emerse nell'espletamento del servizio e, sulla base delle stesse, fornisce utili elementi all'U.C.S.T. per l'analisi degli eventuali fabbisogni formativi;
6. dispone, in presenza di difficoltà operative, l'esecuzione del servizio di piantonamento in luogo esterno di cura al livello locale ritenuto più adeguato;
7. provvede alla gestione delle attività connesse ai servizi di polizia stradale espletati dai nuclei e servizi di competenza.

Nel caso in cui le risorse reperibili dall'U.S.T. presso i nuclei traduzioni e strutture operative risultino insufficienti a soddisfare le esigenze del servizio, il Provveditore, previa specifica richiesta, dispone l'impiego di unità del Corpo in forza agli istituti per il tempo strettamente necessario.

Qualora le esigenze dovessero persistere, l'U.S.T. chiede, in via del tutto eccezionale, l'integrazione di personale e mezzi all'U.C.S.T., che può disporre la relativa movimentazione.

▪ **Livello locale.**

Il livello locale è così costituito:

- a) **Nucleo Traduzioni:** presente, di regola, in ciascun istituto penitenziario, è dotato di personale e mezzi logistici atti a soddisfare le esigenze del servizio. Esso costituisce “unità operativa” ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 82/99 e risponde alle direttive ed alle disposizioni promanate dall’U.S.T. territorialmente competente per quanto attiene alla propria operatività.
- b) **Nucleo Traduzioni Cittadino:** struttura operativa costituita per l’espletamento di traduzioni e piantonamenti che interessano più istituti dislocati nell’ambito del medesimo comune. E’ classificata come “servizio” ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 82/99 e dotata di personale e mezzi logistici atti a soddisfare le incombenze del servizio.
- c) **Nucleo Traduzioni Provinciale:** struttura operativa costituita per l’espletamento di traduzioni e piantonamenti che interessano più istituti dislocati nell’ambito territoriale della medesima provincia. E’ classificata come “servizio” ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 82/99 e dotata di personale e mezzi logistici atti a soddisfare le incombenze del servizio.
- d) **Nucleo Traduzioni Interprovinciale:** struttura operativa costituita per l’espletamento di traduzioni e piantonamenti che interessano istituti dislocati in più province limitrofe coordinate dallo stesso U.S.T. E’ classificata come “servizio” ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 82/99 e dotata di personale e mezzi logistici atti a soddisfare le incombenze del servizio.

Le eventuali esigenze connesse al carico di lavoro del livello locale sono coordinate dall’U.S.T. che può provvedere al rinforzo del personale con unità individuate presso altri nuclei presenti sul territorio di competenza. Nel caso in cui l’U.S.T. non riesca a sopperire a tali esigenze, può farsi ricorso a

personale del quadro permanente in servizio presso gli istituti, previa disposizione del Provveditore.

Il personale così individuato è posto a disposizione del coordinatore del nucleo o del comandante della struttura operativa.

Tutti i nuclei pianificano, coordinano ed espletano il servizio nell'ambito dei compiti assegnati, anche sulla base di eventuali direttive impartite dai livelli funzionali superiori.

La responsabilità del "nucleo traduzioni" di cui alla lettera *a)*, ferme restando le competenze di legge in capo al direttore dell'istituto e quelle che il regolamento attribuisce al comandante del reparto, è conferita al "Coordinatore del nucleo", scelto tra gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo nel limite delle dotazioni organiche, ovvero al ruolo degli ispettori, con qualifica preferibilmente non inferiore ad ispettore capo.

Il coordinatore appartenente al ruolo direttivo è nominato con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione, su proposta del Provveditore e previo parere del direttore dell'U.S.T.; il coordinatore appartenente al ruolo degli ispettori è nominato dal Provveditore, previo parere del direttore dell'U.S.T., su proposta del direttore dell'istituto sentito il comandante del reparto.

La responsabilità di ciascuna delle strutture operative di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 82/99 è conferita al "Comandante del nucleo", scelto tra gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo, nominato con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione, su proposta del Provveditore e previo parere del direttore dell'U.C.S.T..

Tali strutture dipendono dall'U.S.T. competente per territorio che ne assume la gestione diretta.

In caso di assenza o impedimento del responsabile del nucleo per qualsiasi causa, quest'ultimo, *ad casum*, individua un appartenente al Corpo in forza al nucleo per vicariarlo.

Per esigenze operative, logistiche e strutturali, ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2012, art. 3 co. 3, possono essere istituite anche temporaneamente, "articolarioni di supporto" presso scali aeroportuali, portuali e ferroviari, sedi giudiziarie o presso altre strutture nella

disponibilità dell'Amministrazione.

Tali articolazioni sono funzionalmente dipendenti dall'U.S.T.

La responsabilità delle predette "articolazioni" è conferita ad un "Coordinatore" scelto con le medesime modalità previste per il nucleo traduzioni.

§ 2 - INFORMATIVE.

I vari livelli hanno l'obbligo di trasmettere le informative sulla pianificazione e sul transito delle traduzioni agli organi competenti, al fine di garantirne la sicurezza lungo i diversi itinerari.

Esse sono effettuate con modalità tali da mantenere la dovuta e necessaria riservatezza, secondo quanto indicato nella successiva Parte Terza, paragrafo 34, del presente Modello Operativo.

Tali informative, con le medesime modalità, devono essere garantite anche per il servizio di piantonamento.

Laddove non risulti attivata la Centrale Operativa Regionale (C.O.R.), le comunicazioni previste nel presente Modello Operativo sono da intendersi come da avviare direttamente all'U.S.T.. Nelle more dell'analogha implementazione della Centrale Operativa Nazionale (C.O.N.) tutte le comunicazioni previste nel presente Modello Operativo sono da intendersi come da inoltrare direttamente all'U.C.S.T.

§ 3 - COMPETENZE.

Al Corpo di polizia penitenziaria competono le traduzioni ed i piantonamenti:

1. dei detenuti e degli internati, per motivi di giustizia penale e civile, dagli istituti penitenziari alle aule di giustizia nei limiti previsti dalla Legge 17 febbraio 2012, nr. 9.

In particolare, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, nr. 9:

- a) per ciò che attiene alle traduzioni dei soggetti arrestati o fermati in udienza per la convalida dell'arresto e/o del fermo ed

in relazione alle traduzioni dei detenuti innanzi all'Autorità Giudiziaria per interrogatorio, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito (salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora). Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione.

Solo ove sussistano eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice può, con decreto motivato, disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. In assenza del predetto decreto, difetta il titolo per la traduzione.

b) non sono di competenza del Corpo le traduzioni dei soggetti arrestati o fermati per reati di competenza del tribunale monocratico da giudicarsi con rito direttissimo, custoditi presso le camere di sicurezza della polizia giudiziaria operante, ovvero presso il proprio domicilio o altro luogo di privata dimora.

2. dei detenuti e degli internati indicati nei casi previsti dall'art. 85, co.5, del D.P.R. 230/2000;
3. dei detenuti e degli internati, da istituto ad altro istituto per trasferimento o per l'esecuzione di accertamenti diagnostici ed ambulatoriali;
4. dei detenuti e degli internati presso i luoghi esterni di cura per gli accertamenti diagnostici e le cure da eseguirsi, in regime ambulatoriale o di ricovero, ai sensi dell'art. 11, co. 2 o.p., e dell'art. 17 del D.P.R. 230/2000;
5. dei detenuti, dagli istituti di detenzione ad idonee strutture del servizio psichiatrico ospedaliero, per l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in luogo esterno di cura, ai sensi dell'art. 286 c.p.p.;
6. dei detenuti ricoverati in luoghi esterni di cura sottoposti a fermo di indiziato di delitto, ovvero arrestati in flagranza di reato quando non si proceda con rito direttissimo, nei casi in cui è prevista la conduzione in istituto penitenziario;

7. dei detenuti, dall'istituto al luogo di fruizione degli arresti domiciliari presso l'abitazione, o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura o di assistenza, nelle ipotesi in cui il giudice ne abbia disposto l'accompagnamento ai sensi dell'art. 97 *bis* disp.att.c.p.p.;
8. dei detenuti, dall'istituto al luogo di fruizione della misura alternativa della detenzione domiciliare;
9. dei detenuti e degli internati, dagli istituti ai luoghi di fruizione dei permessi, con scorta, concessi ai sensi degli artt. 30 e 30 *ter* o.p.;
10. dei detenuti trasferiti in uno Stato estero ovvero trasferiti in Italia per l'esecuzione della pena e degli estradati ed estradandi, da ricevere o consegnare alle forze di Polizia incaricate delle traduzioni internazionali, presso il posto di frontiera stabilito;
11. dei detenuti militari o appartenenti alle forze di Polizia, dagli istituti di pena dell'Amministrazione Penitenziaria, ove siano stati assegnati o trasferiti provvisoriamente, ad altri istituti penitenziari o presso gli stabilimenti militari di pena ovvero per i motivi di cui ai precedenti punti.

Il Corpo, altresì:

12. assicura le scorte ed il supporto per la sicurezza delle traduzioni e dei piantonamenti, compresa la circolazione stradale dei veicoli del Corpo adibiti all'espletamento dei servizi;
13. attraverso i nuclei traduzioni, le strutture operative e le articolazioni di supporto espleta, nei limiti della funzionalità servente dei compiti istituzionali propri:
 - a) notificazioni (art. 148, co.2, c.p.p);
 - b) attività di polizia giudiziaria ed inserimento banca dati S.D.I.;
 - c) attività di polizia stradale, ex artt. 11 e 12 del Codice della Strada.

In ordine a diversi casi controversi in materia di competenza, vale ricordare quanto segue. Il Dipartimento riconosce, quale principio di carattere generale, la competenza della Polizia Penitenziaria in materia di traduzioni e

piantonamenti nei confronti dei soggetti che siano preventivamente assunti in carico da un istituto penitenziario mediante l'iscrizione nel registro di cui all'art. 7 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334). Criterio determinativo della competenza, in tutti quei casi che possono sollevare perplessità in ordine alla forza di Polizia tenuta ad eseguire la traduzione, dovrà pertanto essere considerato quello della preventiva immatricolazione.

Il servizio traduzioni dei detenuti e degli internati è stato diversamente regolamentato per le categorie dei soggetti di seguito elencati:

- a) *detenuti militari e soggetti comunque ristretti in istituti di pena militari* (cfr. art. 2, co. 6 del decreto interministeriale 11 aprile 1997): la traduzione non è effettuata dal Corpo;
- b) *dissociati*: la traduzione dei dissociati detenuti in carcere o internati è effettuata dal Corpo. La traduzione dei soggetti collocati in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari, sottoposti o meno a misure urgenti o programma speciale di protezione ex artt. 10 e 11 legge 82/1991 e successive modificazioni, è effettuata dall'autorità di polizia alla quale è affidata la loro sicurezza;
- c) *collaboratori di giustizia*: la traduzione dei collaboratori di giustizia detenuti in carcere o internati è effettuata dal Corpo. La traduzione di quelli collocati in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari, sottoposti o meno a misure urgenti o programma speciale di protezione ex artt. 10 e 11 legge 82/1991 e successive modificazioni, è effettuata dall'autorità di polizia alla quale è affidata la loro sicurezza;
- d) *ex collaboratori di giustizia*: la traduzione degli ex collaboratori di giustizia detenuti in carcere o internati è effettuata dal Corpo. La traduzione di quelli collocati in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari, sottoposti o meno a misure urgenti o programma speciale di protezione ex artt. 10 e 11 legge 82/1991 e successive modificazioni, è effettuata dall'autorità di polizia alla quale è affidata la loro sicurezza;

- e) *dichiaranti*: la traduzione dei cc.dd. dichiaranti, detenuti in carcere o internati, è effettuata dal Corpo. La traduzione di quelli collocati in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari, sottoposti o meno a misure urgenti o programma speciale di protezione ex artt. 10 e 11 legge 82/1991 e successive modificazioni, è effettuata dall'autorità di polizia alla quale è affidata la loro sicurezza;
- f) *soggetti nei cui confronti, a seguito della convalida dell'arresto senza dibattimento contestuale, siano stati disposti gli arresti domiciliari, ovvero tradotti direttamente dal Palazzo di Giustizia al domicilio*: la traduzione è effettuata dalla autorità di polizia che ha operato l'arresto;
- g) *soggetti condannati con giudizio direttissimo alla pena detentiva da espiare presso un istituto penitenziario*: la traduzione è effettuata dalla autorità di polizia che ha operato l'arresto.

Le traduzioni dei soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e), collocati in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari e sottoposti a misure ordinarie di protezione, ai sensi dell'art. 9 legge 82/1991 e successive modificazioni, non rientrano nelle competenze del Corpo.

- PARTE SECONDA -

NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE DELLE TRADUZIONI

§4 - CLASSIFICAZIONE DELLE TRADUZIONI.

1. Le traduzioni possono essere individuali o collettive a seconda del numero dei detenuti o internati interessati e si distinguono in:

- a) dirette: quando si svolgono, dalla partenza all'arrivo, senza interruzioni;
- b) indirette: quando è prevista una sosta programmata, in un punto intermedio, indipendentemente dal cambio della scorta;
- c) periodiche: quando sono effettuate sullo stesso itinerario con carattere di periodicità in base ad appositi calendari;
- d) per corrispondenza: quando uno o più traducendi sono ricevuti dalla scorta lungo il percorso, oppure sono consegnati da una ad altra scorta in una località intermedia rispetto all'itinerario stabilito;
- e) coordinate: quando durante il percorso della traduzione sia disposta l'integrazione di altri traducendi, aventi medesima destinazione finale o comunque in itinere rispetto al tragitto pianificato;
- f) straordinarie: quando vengono effettuate secondo necessità e nei casi in cui sono espressamente disposte dall'autorità competente.

2. Con riferimento al mezzo di trasporto impiegato si distinguono in:

- a) traduzioni su strada: effettuate mediante automezzi attrezzati del Corpo o nella sua disponibilità.
- b) traduzioni per ferrovia: effettuate mediante vettori ferroviari dedicati al trasporto di detenuti e internati, ovvero di linea, previo accordi o eventuali convenzioni stipulate con aziende ferroviarie;

- c) traduzioni per via d'acqua: effettuate mediante navi di linea e, in circostanze straordinarie, con imbarcazioni del Corpo o con altri mezzi navali preventivamente autorizzati;
- d) traduzioni per via aerea: effettuate mediante velivoli civili di linea, ovvero civili non di linea (charter), velivoli dedicati in uso al Corpo, o con aeromobili militari.

§ 5 - TRADUZIONI NOTTURNE.

Le traduzioni non si eseguono dalle ore 22:00 alle ore 06:00, salvo i casi previsti dall'art. 11 o.p. e dall'art.17 D.P.R. 230/2000, ovvero per comprovate esigenze operative e/o giudiziarie.

Se la traduzione si protrae oltre le ore 22.00, il capo scorta informa tempestivamente la C.O.R. territorialmente competente, per le determinazioni atte a garantire il buon esito del servizio e le successive comunicazioni ai livelli operativi interessati.

§ 6 - MEZZI DI TRASPORTO, PATENTE DI SERVIZIO, ARMAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO, SUPPORTI STRUMENTALI E SANITARI.

Per l'espletamento dei servizi sopra descritti il Corpo utilizza i mezzi, l'armamento, l'equipaggiamento ed i supporti tecnici di seguito descritti:

1. Mezzi di trasporto: per l'espletamento del servizio di traduzione e piantonamento dovranno essere utilizzati i mezzi di trasporto attrezzati ed in dotazione ai nuclei, fatti salvi i casi di urgenza e necessità¹. Per motivi sanitari, la traduzione può essere eseguita

¹ Con circolare del 25 ottobre 2000, prot. n. 25487 del Servizio Centrale Traduzioni e Piantonamenti, si è tuttavia precisato che, "stante la carenza di mezzi attrezzati", "con particolare riferimento alla tipologia di traduzioni all'esame e nei casi di assoluta necessità ed urgenza", è possibile consentire "l'utilizzazione di autovettura del Corpo di polizia penitenziaria, con allestimento radiomobile, per la traduzione di soggetti sottoposti alle misure cautelari degli arresti domiciliari, eccezion fatta per quei particolari servizi che richiedono l'utilizzazione di autovetture protette. Ciò, con notevoli vantaggi per la più celere effettuazione dei relativi servizi e per la più ampia possibilità di impiego di personale in qualità di conduttore". Con nota dipartimentale della D.G.R.M.B.S. prot. n. 0391258 del

con mezzo ordinario del Corpo appositamente attrezzato per disabili ovvero con ambulanza e assistenza sanitaria a bordo.

2. Patente di servizio: alla guida dei mezzi di trasporto terrestri dell'Amministrazione Penitenziaria deve essere impiegato personale del Corpo munito della patente di servizio di cui all'art. 73 D.P.R. 82/99 e successivo Decreto del Capo del Dipartimento 04 settembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 235 del 07 ottobre 2008).
3. Armamento: l'armamento di reparto è costituito dalla pistola mitragliatrice Beretta Mod. PM12S, mentre quello individuale è costituito dalla pistola Beretta Mod. 92 SB/FS. A tal proposito, si rinvia al D.P.R. 551/92 recante "Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria" ed al provvedimento del Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria del 31 ottobre 1994.
4. Equipaggiamento: costituiscono, di norma, l'equipaggiamento del personale impiegato nell'espletamento del servizio traduzioni e piantonamenti:
 - a) giubbotti antiproiettile;
 - b) casacche rifrangenti;
 - c) caschi antiproiettile;
 - d) sfollagente;
 - e) manette individuali, assegnate ad ogni singolo operatore che espleta servizio di traduzioni e piantonamenti;
 - f) manette modulari multiple, di cui al decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 18 marzo 1993, emanato ai sensi dell'art. 42 bis, comma 6 o.p., quali dotazione di reparto;
 - g) cinture complete di accessori, escluso lo spallaccio², e relativa fondina per l'arma individuale;
 - h) borse porta oggetti;

08.10.2003 "...è consentito l'utilizzo di mezzi in versione radiomobile per le operazioni di traduzione dei ristretti a basso indice di pericolosità".

² Con decreto del 30 gennaio 2008 il Capo del Dipartimento limita l'uso dello spallaccio amovibile ai soli servizi di rappresentanza.

i) nei servizi per i quali è previsto l'uso degli abiti civili, gli appartenenti al Corpo sono dotati di fondina, porta placca e porta manette in cuoio.

5. Supporti strumentali.

- a) mezzi di comunicazione veicolari, portatili e telefonici;
- b) rilevatori di metallo;
- c) sistemi di illuminazione portatili;
- d) navigatore satellitare;
- e) altri ed eventuali secondo necessità.

6. Supporti sanitari.

- a) guanti monouso;
- b) mascherine sanitarie;
- c) occhiali sanitari;
- d) cassette di pronto soccorso.

- PARTE TERZA -

**RESPONSABILITÀ E MODALITÀ OPERATIVE:
CARATTERI GENERALI.**

**§7 - RESPONSABILITÀ E COMPITI DEL COMANDANTE DI
STRUTTURA OPERATIVA E DEL COORDINATORE DEL NUCLEO
TRADUZIONI.**

Il responsabile del nucleo esercita autonomia tecnica finalizzata all'espletamento dei compiti e delle responsabilità assegnategli nell'ambito della propria competenza e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni per i servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati.

Nell'espletamento delle proprie competenze, si attiene al presente Modello Operativo, alle altre leggi e regolamenti che disciplinano la materia, nonché alle altre eventuali indicazioni, direttive o ordini che legittimamente gli pervengano dai livelli superiori.

Il responsabile del nucleo avrà cura di accertare, direttamente o tramite suo delegato, che il personale comandato sia orientato sui compiti da svolgere, sia in possesso dei necessari documenti, sia in ordine con l'armamento, nonché con l'equipaggiamento e l'uniforme.

In particolare, il responsabile del nucleo, anche attraverso delegato:

1. provvede all'approntamento della documentazione di propria competenza e al controllo della regolarità di quella pervenuta dalla direzione dell'istituto;
2. pianifica ed organizza il servizio;
3. determina le modalità di svolgimento della traduzione, tenendo conto che:
 - a) la segretezza delle modalità organizzative ed esecutive è essenziale per la sicurezza delle traduzioni;
 - b) gli itinerari e il personale di scorta vanno frequentemente variati, specie in occasione di attività giudiziarie che

comportino il quotidiano trasferimento di detenuti;

c) la scelta del tipo di traduzione va effettuata anche in relazione alla pericolosità dei detenuti ed alla urgenza del servizio;

d) le modalità della traduzione sono portate a conoscenza dell'istituto solo nella imminenza dell'effettuazione della stessa;

4. determina l'esatta entità della scorta;
5. individua l'unità alla quale assegnare l'incarico di capo scorta tra il personale del nucleo avuto riguardo al ruolo ed alla qualifica. La scelta del capo scorta e dei componenti della scorta deve ricadere su personale di sicuro affidamento in relazione alla tipologia di traduzione e alle relative modalità;
6. in caso di traduzioni su strada con percorrenza complessiva superiore a 600 chilometri o che presuppongano tempi di guida superiori a quattro ore e trenta minuti continuative, prevede, tra il personale di scorta, un secondo autista;
7. impartisce le opportune disposizioni al capo scorta circa la collocazione del personale della scorta a bordo dei mezzi, nonché sugli orari e sui luoghi di eventuali soste programmate da effettuarsi lungo il percorso;
8. in caso di traduzioni di particolare rilevanza operativa, può assumere personalmente la direzione del servizio;
9. informa l'U.S.T. e la C.O.R competente di tutti i movimenti richiesti o di eventuali modifiche sulla già comunicata pianificazione;
10. assicura che i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 *bis* o.p. e i collaboratori di giustizia non siano tradotti insieme tra loro o con detenuti appartenenti ad altri circuiti o regimi penitenziari. Nel caso di traduzione contestuale di più detenuti appartenenti al medesimo circuito, il responsabile del nucleo controlla, sulla base della documentazione trasmessa dalla direzione dell'istituto, che non ostino motivi di

incompatibilità segnalati dall'Amministrazione Penitenziaria, ovvero divieti di incontro disposti dall'Autorità Giudiziaria;

- 11.assicura che i detenuti ascritti al circuito "Alta sicurezza" non siano tradotti, ove possibile, insieme a detenuti sottoposti a regime ordinario. E'eccezzuato il caso di traduzioni collettive effettuate con mezzi che consentano la separazione dei detenuti;
- 12.in caso di traduzioni collettive assicura, sulla base della documentazione trasmessa dalla direzione dell'istituto, che tra i traducendi non ostino motivi di incompatibilità segnalati dall'Amministrazione Penitenziaria ovvero divieti di incontro disposti dall'Autorità Giudiziaria;
- 13.comunica al capo scorta l'itinerario da seguire assicurandone la riservatezza;
- 14.determina l'armamento e l'equipaggiamento della scorta;
- 15.al termine della traduzione, verifica l'esatta compilazione e completezza degli atti relativi al servizio svolto;
- 16.si assicura che il capo scorta:
 - a) accerti l'identità dei traducendi;
 - b) controlli che la scorta proceda obbligatoriamente ad accurata perquisizione personale dei detenuti o degli internati ai sensi dell'art. 83 co. 2 D.P.R. 230/2000, avendo cura di annotarne l'avvenuta esecuzione sull'apposito riquadro dell'ordine di esecuzione della traduzione;
 - c) impartisca specifiche disposizioni ai componenti della scorta, per quanto concerne la sorveglianza di quei detenuti che siano stati ritenuti, dalla direzione dell'istituto, particolarmente pericolosi ovvero capaci di azioni violente o ancora indicati come sottoposti "a regime di sorveglianza particolare";
 - d) accerti che siano controllati accuratamente gli involucri dei traducendi. A tale fine, tiene presente che:
 - i detenuti e gli internati vengono trasferiti con il bagaglio personale. Gli effetti personali che i traducendi possono portare con sé devono essere contenuti in non più di due

involucri (borse o zaini) messi a disposizione dall'Amministrazione, che rispondano ai requisiti di resistenza, maneggevolezza, rapida sigillatura ed efficace etichettatura, fino alla concorrenza del peso complessivo massimo consentito Kg 10. Nelle traduzioni su strada tale limite di peso può essere superato qualora gli spazi disponibili sui mezzi lo consentano. L'eventuale eccedenza è trattenuta nell'istituto che provvede a spedirla nei modi previsti dall'art. 83 co. 6 e 7 D.P.R. 230/2000;

- i detenuti e gli internati tradotti in udienza avanti l'Autorità Giudiziaria, ritirino dall'istituto d'origine il pasto, comprensivo della bottiglia d'acqua, conservato in sacchetti sigillati trasparenti che agevolino il controllo del contenuto da parte del personale di scorta. In alternativa alla consegna, da parte della direzione di generi alimentari per le esigenze del soggetto durante il viaggio, è consegnata al capo scorta la somma di denaro per l'acquisto di detti generi;

- i bagagli al seguito dei traducendi devono essere tenuti in vani separati da quelli occupati dai detenuti o dagli internati, nella cui disponibilità deve essere lasciato solo quanto necessario per il viaggio;

- i bagagli dei traducendi, al momento di lasciare l'istituto penitenziario di partenza, vengano sottoposti a controllo anche con i "rilevatori di metallo", utilizzando quelli in dotazione al nucleo, ovvero quelli dell'istituto;

e) verifichi che il detenuto o internato sia posto in traduzione solo previa certificazione medica, che ne attesti l'idoneità alla movimentazione con i mezzi ordinari del Corpo, nonché con mezzi navali, ferroviari e aerei.

§ 8 - RESPONSABILITÀ E COMPITI DEL CAPO SCORTA.

Il capo scorta:

1. accerta che i componenti della scorta siano a conoscenza dei loro compiti e verifica che siano armati ed equipaggiati come disposto. A tal fine, prima della partenza, si riunisce con il personale di scorta, chiarendo gli incarichi che ripartisce per assicurare l'esatta esecuzione del servizio;
2. presenza alle operazioni di perquisizione dei traducendi, impartendo specifiche disposizioni sulla vigilanza degli stessi in relazione alla posizione giuridica, alla personalità, alla pericolosità o al regime di sorveglianza particolare cui è sottoposto il soggetto;
3. dispone che gli autisti effettuino tutti i necessari controlli sulla efficienza dei mezzi, degli strumenti di comunicazione veicolare con prove di collegamento, delle dotazioni di bordo e dei dispositivi acustici e luminosi di emergenza;
4. verifica l'efficienza dei mezzi di comunicazione portatili, mediante prova di collegamento;
5. dispone che il personale addetto alla scorta verifichi l'efficienza dei mezzi di coercizione;
6. si assicura che il traducendo abbia le manette ai polsi nel caso di traduzioni individuali, quando sia stato disposto. L'uso delle manette è obbligatorio quando lo richiedono circostanze ambientali o operative che rendono difficile la traduzione e in caso di pericolosità del soggetto o pericolo di fuga del traducendo, ex art. 42 *bis* o.p.. Nelle traduzioni collettive, l'uso delle manette è sempre obbligatorio;
7. controlla la corretta applicazione dei mezzi sub 6;
8. controlla, coadiuvato dal personale di scorta, il mezzo di trasporto utilizzato per la traduzione, con particolare riguardo anche ai locali ed agli ambienti adiacenti a quello in cui è custodito il detenuto o l'internato, al fine di accertare che non vi

siano oggetti, occultati o dimenticati, utilizzabili per tentativi di evasione o per atti di aggressione o di autolesionismo. Poco prima che il detenuto salga a bordo, controlla la tenuta delle porte e l'integrità dei sistemi di chiusura, l'efficienza delle sbarre, le eventuali sconnessioni, rotture e guasti, l'integrità dello spioncino, laddove esistente;

9. rimette la custodia del mezzo di trasporto all'autista ovvero ad altra unità di personale impiegato nella scorta;
10. custodisce i sistemi di comando, manuali o tecnologici, che assicurano la chiusura ed apertura delle celle;
11. accerta l'identità del traducendo e, qualora la foto sul Modello 25 non riporti in maniera nitida i caratteri somatici del soggetto, richiede altro documento d'identità utile alla sua identificazione;
12. informa il traducendo del divieto di: cedere propri oggetti o utilizzare il proprio peculio a favore di altri; effettuare colloqui personali o telefonici; partecipare a pratiche religiose; ricevere o inoltrare corrispondenza epistolare o telegrafica. Controlla, altresì, che il traducendo sia vestito convenientemente;
13. verifica, sulla base della prescritta certificazione, che siano osservate, mediante l'impiego di personale sanitario, eventuali prestazioni mediche ed infermieristiche che dovessero rendersi necessarie durante la traduzione, tenendo presente che, per i traducendi affetti da malattie infettive, le prescrizioni mediche devono anche precisare le misure precauzionali da adottarsi da parte del personale di scorta;
14. riceve formalmente dalla direzione dell'istituto di partenza o da altro capo scorta il plico sigillato in materiale plastico trasparente contenente gli oggetti di valore, l'elenco di tali oggetti ed il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile, qualora non spedito con bonifico postale o posta giro on line³. Tale plico, sigillato alla presenza del detenuto o

³ Nel caso di assegnazioni, dovrà essere privilegiato dalle direzioni degli istituti d'origine l'invio del peculio mediante bonifico postale o posta giro on line.

internato e debitamente etichettato in modo chiaro, è consegnato al capo scorta che da tale momento è responsabile dell'integrità dei sigilli fino alla sua consegna ad altro istituto o ad altra scorta. L'apertura del sigillo avverrà solo presso l'istituto di destinazione finale ed alla presenza del detenuto;

15. custodisce il plico di cui al punto 14, il fascicolo personale ed eventuali documenti ricevuti dalla direzione dell'istituto di partenza. A tal fine, l'istituto consegna al capo scorta, ove possibile, un unico pacco di agevole trasporto, debitamente sigillato, resistente all'urto e munito di chiara e sicura etichettatura contenente gli atti matricolari e la documentazione sanitaria. In caso di atti matricolari particolarmente voluminosi, il capo scorta riceve in consegna esclusivamente il fascicolo "corrente", da intendersi come quello che normalmente l'ufficio matricola consulta per la gestione attuale del detenuto;
16. consegna i plichi di cui ai precedenti punti 14 e 15 all'istituto di destinazione, o eventualmente ad altra scorta *in itinere*, e acquisisce attestazione di ricevuta;
17. assicura l'esecuzione del servizio e degli ordini ricevuti e adotta adeguati provvedimenti all'insorgere di difficoltà impreviste. Se durante la traduzione ravvisa la necessità di incrementare la scorta, con i mezzi di comunicazione in dotazione, avanza formale richiesta alla C.O.R. territorialmente competente e in caso di traduzione per corrispondenza, al capo scorta rimettente. Ai destinatari della richiesta è fatto obbligo di ottemperarvi. Analogamente, se ravvisa la necessità di supporto operativo con radiomobile, il capo scorta avanza la richiesta alla C.O.R. competente che individua il livello locale idoneo ad ottemperare a quanto richiesto;
18. vigila costantemente il percorso e, se possibile, gli ambienti in cui sono stati allocati i traducendi;
19. nel caso di traduzione con più mezzi, si pone nel veicolo che traduce i soggetti a maggiore rischio, svolgendo la vigilanza

sugli altri mezzi mediante gli apparati di comunicazione in dotazione;

20. segnala tempestivamente alla C.O.R. ed al livello operativo più vicino, nonché alle altre forze di Polizia, le situazioni che, a suo avviso, potrebbero essere di pregiudizio alla sicurezza della traduzione;
21. segnala alla C.O.R., per le incombenze di competenza, ogni eventuale variazione rispetto agli orari previsti, pianificati e comunicati per il servizio in corso;
22. durante lo svolgimento del servizio, ove si trovi in presenza di fatti che costituiscano ipotesi di reato, ovvero in situazioni che, ordinariamente, impongano agli appartenenti alle forze di Polizia di intervenire, dà immediata comunicazione alle altre forze di Polizia operanti sul territorio e valuta la necessità di intervento. Tale valutazione è di fondamentale importanza e strettamente connessa alla gravità del fatto, soprattutto al fine di prevenire che azioni diversive possano essere strumentali alla fuga del traducendo;
23. ordina alla scorta, nelle situazioni operative che lo richiedano, di indossare il casco ed il giubbotto antiproiettile prima della discesa dai mezzi per la necessaria copertura armata;
24. quando la traduzione abbia come destinazione un luogo diverso da un istituto penitenziario (ad esempio una struttura esterna di cura o altro luogo ove il traducendo dovrà permanere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare):
 - a) scende per primo dall'automezzo su cui ha preso posto;
 - b) controlla l'ambiente circostante, effettuando una prima verifica del tragitto da percorrere, prendendo eventuali contatti con il personale della struttura sanitaria ovvero, nel caso degli arresti domiciliari o detenzione domiciliare, con le persone che si trovano nel luogo designato;
 - c) dispone come svolgere le operazioni di consegna ed impartisce

gli ordini conseguenti ai componenti della scorta;

25. quando la traduzione sia di particolare rilevanza operativa e sia effettuata con il supporto di autovetture radiomobili del Corpo, prima di consentire la discesa del traducendo dal mezzo, predispone la collocazione di parte delle unità di personale di supporto, armate ed equipaggiate in maniera idonea, in posizione di copertura e procede al controllo dell'ambiente circostante con l'ausilio delle rimanenti unità di personale;
26. nella fase di risalita sul mezzo, adotta la procedura inversa a quella descritta al punto 24) e prende posto a bordo del veicolo per ultimo;
27. in caso di evento critico durante il servizio, informa tempestivamente la C.O.R., ove istituita, ovvero la propria direzione per le relative procedure di comunicazione alla Sala Situazioni. Nel caso in cui l'evento critico riguardi un detenuto o internato di un istituto diverso da quello di appartenenza della scorta, la direzione che ha ricevuto la comunicazione informa la direzione cui è assegnato il detenuto o internato per il suddetto adempimento.

§9 - RESPONSABILITÀ E COMPITI DEL PERSONALE CHE SVOLGE IL SERVIZIO DI TRADUZIONE E PIANTONAMENTO.

L'attività di traduzione, e in altro modo quella di piantonamento, richiede a tutti gli operatori la continua consapevolezza che possono verificarsi eventi critici.

Il personale deve:

1. eseguire, con diligenza, gli ordini impartiti;
2. riferire immediatamente al capo scorta ogni anomalia riscontrata nel corso del servizio, nonché le eventuali richieste avanzate dai traducendi, ed eseguire le disposizioni ricevute in merito;
3. reagire con la massima prontezza ed energia contro qualsiasi tentativo di aggressione esterna o interna;

4. portare indosso l'armamento individuale mantenendo nella propria immediata disponibilità le armi di reparto quando previste; indossare il casco e il giubbotto antiproiettile quando sia ritenuto necessario dal capo scorta, specie nel caso in cui il mezzo utilizzato non sia protetto;
5. controllare il contegno e gli atteggiamenti dei traducendi, tenendosi sempre pronto ad intervenire per impedire atti di autolesionismo, violenze o evasioni;
6. non abbandonare il posto di servizio assegnato, fino a diversa disposizione del capo scorta;
7. non fermarsi nei casi di traduzione a piedi, salva diversa disposizione del capo scorta;
8. impedire ai traducendi colloqui o contatti con alcuno.

Anche durante le traduzioni e i piantonamenti trova applicazione, per quanto riguarda l'uso della forza fisica, l'art. 41 o.p. In tal caso, il capo scorta dovrà dare immediata notizia alla C.O.R. competente, al responsabile del nucleo da cui dipende ed alla direzione dell'istituto d'origine nel caso di ritraduzione e quella di destinazione nel caso di assegnazione.

Nell'ipotesi in cui le circostanze abbiano imposto l'uso delle armi, trovano applicazione gli articoli 51, 52 e 53 c.p.

Il personale impegnato nel servizio di traduzione e piantonamento è dispensato dall'obbligo di dare e di rendere il saluto.

§10 - RESPONSABILITÀ E COMPITI DEL PERSONALE CON INCARICO DI AUTISTA.

Il personale con incarico di autista è responsabile della custodia del veicolo assegnatogli per il servizio e riferisce tempestivamente al capo scorta ogni anomalia riscontrata sullo stato di efficienza del veicolo, segnalandola sull'ordine di uscita del mezzo.

L'autista degli automezzi a colori di istituto indossa l'uniforme di servizio. In caso di impiego in attività per le quali è previsto l'uso degli abiti civili, l'autista, durante la conduzione del mezzo, indossa la casacca

rifrangente.

L'autista svolge il controllo sugli automezzi prima dell'inizio della traduzione e provvede:

1. ad accertare l'efficienza del mezzo e delle relative dotazioni di bordo;
2. a verificare i livelli dei liquidi motore;
3. ad evitare che circolino mezzi sporchi o con evidenti danni alla carrozzeria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si rinvia, in particolare, al precedente paragrafo 8, punti 3) e 8), nonché alla circolare della Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi⁴.

§11 - ENTITÀ DELLA SCORTA.

1. L'entità della scorta è commisurata caso per caso:

- a) al numero, all'età, al sesso, alla posizione giuridica dei detenuti, alla lunghezza ed alle caratteristiche del percorso, al mezzo di trasporto utilizzato;
- b) alla pericolosità ed alla personalità dei detenuti, al regime di sorveglianza cui sono sottoposti, alla circostanza che la traduzione venga eseguita di giorno o di notte, all'ambiente naturale, riferito alle zone da attraversare (disabitate, boschive, montuose ecc.);
- c) alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica esistente nelle località da attraversare e ad eventuali circostanze di ambiente che aggravino lo svolgimento del servizio, alla rilevanza operativa e al livello di sicurezza della traduzione da effettuare.

La valutazione dell'entità della scorta è competenza esclusiva del responsabile del nucleo. Egli, in casi particolari, è informato dal comandante del reparto in ordine alla condotta del detenuto. In generale, il responsabile del nucleo, adotta ulteriori cautele nei casi di:

⁴ Circolare 12 dicembre 2002 nr. 0540596.

- traduzione di detenuti o internati di notevole pericolosità, ovvero di detenuti sottoposti a particolare regime di sorveglianza;
- traduzione collettiva costituita da un numero rilevante di detenuti;
- traduzione che preveda trasferimenti dagli scali ferroviari, portuali ed aeroportuali agli istituti penitenziari.

§12 - REIMPIEGO DELLA SCORTA.

Nelle traduzioni il reimpiego della scorta è obbligatorio quando:

- il rientro in sede sia previsto entro dodici ore dall'inizio del turno di servizio originario;
- non siano superate 9 ore di servizio consecutive con la presenza del detenuto a bordo;
- al personale sia garantita la consumazione del pasto spettante;
- sia pianificata la sosta tecnica per il pernottamento del personale nelle traduzioni a lunga percorrenza su strada.

Ai fini del reimpiego, se la destinazione del detenuto o internato non coincida con la sede di servizio della scorta da reimpiegare, ovvero comporti deviazioni rispetto al tragitto previsto, l'U.S.T. del Provveditorato di appartenenza della scorta da reimpiegare pianifica la traduzione, o prevedendo la corrispondenza, nei modi stabiliti, con altra adeguata scorta, oppure richiedendo all'ufficio competente l'assegnazione temporanea, per sosta o pernottamento, del traducendo presso l'istituto *in itinere* più idoneo. In quest'ultimo caso, l'U.S.T. territorialmente competente dispone la prosecuzione della traduzione sino alla destinazione finale del traducendo.

§13 - ARMAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E COLLEGAMENTI.

Nelle traduzioni i componenti della scorta sono armati, di regola, della sola pistola di ordinanza, completa di due caricatori.

Il tipo di armamento è determinato dal responsabile del nucleo a seconda del tipo di traduzione e dell'indice di pericolosità del traducendo.

Nei casi di traduzione di particolare rilevanza operativa o di detenuti o internati con particolare posizione processuale o penitenziaria, ovvero per esigenze ambientali, in aggiunta all'armamento sopra descritto, sono assegnate a personale della scorta, preventivamente individuato dal capo scorta, una o più pistole mitragliatrici PM12/S o altra idonea arma di reparto.

Il responsabile del nucleo, in occasione di ogni traduzione, stabilisce il numero di "sfollagente" da consegnare alla scorta.

Le armi vanno mantenute nelle condizioni di approntamento e devono essere adottate le precauzioni necessarie affinché non se ne impossessino i traducendi o terze persone.

Ciascun componente della scorta deve avere al seguito le manette facenti parte della dotazione individuale.

Nel corso di traduzioni su strada i collegamenti con i vari livelli operativi sono assicurati mediante i mezzi di comunicazione radio portatili e veicolari.

Nelle traduzioni per ferrovia il capo scorta è dotato di mezzi di comunicazione portatili.

Nel corso delle traduzioni per via aerea o per via d'acqua, eventuali urgenze sono rappresentate al comandante dell'aereo o della nave al fine di assicurare eventuali collegamenti con i livelli operativi, mediante mezzi di comunicazione di loro dotazione.

A bordo degli aerei l'uso dei mezzi di comunicazione in dotazione non è consentito.

§14 - UNIFORME DELLA SCORTA.

Il personale di scorta durante le traduzioni indossa l'uniforme di servizio, invernale o estiva, completa degli accessori previsti dalle disposizioni in vigore, e porta sempre al seguito la tessera personale e la placca di riconoscimento.

Il personale impiegato in servizi di traduzione da istituto ad istituto è autorizzato ad indossare l'uniforme operativa⁵.

Il personale di scorta deve avere costante e massima cura della persona e dell'uniforme, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 82/99.

Qualora la pianificazione del servizio preveda l'impiego del personale per più giornate lavorative, ciascun componente della scorta porta al seguito, nella borsa porta oggetti in dotazione, l'occorrente per il viaggio.

Quando è disposto l'uso degli abiti civili, il personale di scorta ha al seguito, oltre all'armamento, all'equipaggiamento prescritto, alla tessera personale ed alla placca di riconoscimento, anche la casacca rifrangente.

§15 - USO DEGLI ABITI CIVILI NELLE TRADUZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE.

L'uso degli abiti civili nelle traduzioni collettive di detenuti ed internati adulti non è consentito⁶, salvo nei casi di particolare e motivata rilevanza operativa o di sicurezza, valutati di volta in volta dal responsabile del nucleo.

Nelle traduzioni individuali di detenuti ed internati, oltre al caso di cui al successivo paragrafo 23, è consentito l'uso degli abiti civili nelle seguenti ipotesi:

1. traduzioni di detenuti ed internati effettuate con l'uso del mezzo aereo civile di linea;
2. espressa richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria;
3. traduzione di detenuti collaboratori di giustizia con l'impiego di mezzi non identificabili;
4. disposizione del responsabile del nucleo per documentate ragioni di sicurezza, riservatezza ed opportunità.

L'abito civile indossato dal personale di scorta deve sempre garantire la salvaguardia del decoro e dell'immagine del Corpo.

In caso di traduzione per via aerea, l'autista del mezzo del Corpo utilizzato per raggiungere lo scalo aeroportuale indossa l'uniforme di

⁵ Ordine di servizio del Capo del Dipartimento 2 luglio 2010 n. 1032.

⁶ Anche nel caso di rientro in sede della traduzione senza la presenza dei detenuti. Disposizione ribadita con lettera circolare 19 maggio 2000 nr. 087190/1-9.

servizio, a meno che lo stesso non prosegua imbarcandosi unitamente alla scorta.

Indossano, invece, la prescritta uniforme le unità eventualmente comandate di supporto alla traduzione.

Fuori dei casi sopra descritti l'uso degli abiti civili non è consentito; esso va considerato sempre come eccezione e, come tale, di interpretazione ristretta.

§ 16 - ACCESSO AGLI ISTITUTI PENITENZIARI E CUSTODIA DELLE ARMI.

Gli istituti interessati alla traduzione di detenuti e internati devono essere preavvertiti dell'arrivo della traduzione.

Il personale di scorta, quando accede agli istituti penitenziari, deve farsi identificare mediante l'esibizione della tessera personale di riconoscimento e deve sottoporsi ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni.

La custodia temporanea delle armi è garantita da apposite cassettiere individuali collocate in idoneo luogo presidiato. Qualora inesistenti, la custodia è garantita da un componente del personale di scorta, al fine di evitare scambi di armi.

§ 17 - RAPPORTI CON I DETENUTI O GLI INTERNATI.

I componenti della scorta, durante le traduzioni, si astengono:

1. dal prendere in consegna, a qualsiasi titolo, corrispondenza o plichi di detenuti o internati che siano diretti ad altri;
2. dal tenere atteggiamenti e comportamenti improntati a familiarità o prevaricazione;
3. dall'accettare dai traducendi generi ed oggetti.

Il personale di scorta ha l'obbligo di riferire verbalmente al capo scorta, redigendo successivamente relazione di servizio, qualsiasi notizia eventualmente confidata dai detenuti o internati, che possa risultare di interesse ai fini del servizio, della sicurezza penitenziaria o della giustizia.

Il capo scorta ne riferisce, con immediatezza, al responsabile del nucleo della sede di destinazione della traduzione e successivamente a quello di appartenenza.

Nel corso delle traduzioni devono essere adottate tutte le opportune cautele per proteggere i detenuti o gli internati dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità al fine di ridurne i disagi, secondo l'esempio che dette il glorioso Patrono del Corpo, S.Basilide.

Si fa rinvio al contenuto degli artt. 131 *bis* e 154 *bis* disp. att. c.p.p. ("liberazione dell'imputato prosciolto").

§ 18 - MEZZI DI COERCIZIONE FISICA.

Il personale del Corpo, nel quadro dell'esecuzione dei servizi di traduzione e piantonamento, può impiegare i mezzi di coercizione indicati nella Parte Seconda, paragrafo 6, punto 4, lett. e) ed f) del presente Modello Operativo⁷.

Per l'applicazione delle manette modulari multiple e delle manette individuali:

1. devono essere impiegate due unità di personale, una delle quali effettua l'operazione mentre l'altra vigila pronta per eventuali interventi;
2. l'operatore che applica le manette non si pone mai in posizione frontale rispetto al detenuto al fine di evitare che lo stesso possa colpirlo al viso con azione improvvisa delle mani dal basso verso l'alto; parimenti evita di porsi verso il traducendo con il fianco sul quale ha posizionata l'arma individuale al fine di evitare una eventuale sottrazione;
3. dopo l'applicazione delle manette modulari o individuali, l'operatore innesta il nottolino di arresto ovvero di sicurezza.

⁷ Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 18 marzo 1993 e circolare 8 aprile 1993 n. 131.91.526/93 avente ad oggetto: "traduzioni di soggetti in condizioni di restrizione della libertà personale" emanate ai sensi dell'art. 42 bis, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 2 della legge 12 dicembre 1992, n. 492.

Durante i brevi trasferimenti a piedi, il traducendo è tenuto sempre in posizione centrale rispetto alle due unità di scorta che mantengono salda la presa sugli estremi dei cavi di cui sono dotate le manette modulari onde evitare improvvise reazioni da parte del soggetto.

Qualora particolari circostanze lo consiglino, i cavi possono essere tenuti da un solo componente della scorta, mentre l'altro trattiene il detenuto per il braccio.

Nel caso in cui siano utilizzate le manette individuali il detenuto è tenuto dalla scorta con presa ben salda del braccio.

All'atto di salire o scendere dal mezzo usato per la traduzione, o nei passaggi stretti e angusti, il detenuto o l'internato deve essere preceduto e seguito da una unità di personale, per evitare che possa, con uno strappo, liberarsi ed evadere.

§ 19 - CONSERVAZIONE E CONTROLLO DELLE MANETTE INDIVIDUALI E MODULARI MULTIPLE.

Le manette individuali e quelle modulari multiple devono essere conservate in un locale asciutto.

Al fine di verificare l'esistenza di eventuali inefficienze delle manette individuali e di quelle multiple con i rispettivi cavi di acciaio, in dotazione ai nuclei, un delegato del responsabile del nucleo procede ad un loro periodico controllo.

Il delegato svolge analogo controllo per accertare la funzionalità dei lucchetti.

§ 20 - ORDINE DI ESECUZIONE DELLA TRADUZIONE.

1. Definizioni:

- a) "ordine di traduzione": richiesta di traduzione emessa dall'Autorità giudiziaria o dall'Autorità penitenziaria (trasferimenti, ricoveri e visite urgenti e altro);

- b) “Modello 25”: la richiesta di traduzione inoltrata al responsabile del nucleo dall'autorità dirigente dell'istituto;
 - c) “ordine di esecuzione della traduzione”: il documento sottoscritto dal responsabile del nucleo contenente le indicazioni, disposizioni e prescrizioni relative al servizio da effettuarsi.
2. I detenuti e gli internati da tradurre devono sempre essere accompagnati dall'ordine di traduzione e dall'ordine di esecuzione della traduzione.
 3. L'ordine di esecuzione della traduzione è individuale per ciascun detenuto o internato in modo che, in caso di impedimento di uno di essi, non debba subire intralcio o ritardo la traduzione degli altri.
 4. L'ordine di esecuzione della traduzione contiene:
 - a) qualifica, cognome e nome del personale impiegato nella traduzione, precisando l'incarico di ciascun componente della scorta e l'armamento da utilizzare. Tali indicazioni sono da ripetersi ad ogni cambio della scorta;
 - b) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, foto (obbligatoriamente nitida se al capo scorta non viene consegnato un documento identificativo del traducendo), connotati e contrassegni salienti del detenuto o internato, nonché la relativa posizione giuridica, il titolo del reato, il genere e la durata della pena;
 - c) autorità che ha richiesto la traduzione, contenente anche l'eventuale indicazione dell'uso delle manette ai polsi;
 - d) copia integrale del Modello 25 sottoscritto dal direttore dell'istituto, contenente le indicazioni di sicurezza attiva e passiva del traducendo; l'annotazione circa la personalità, la pericolosità o il regime di particolare sorveglianza del detenuto o internato e le eventuali disposizioni specifiche al riguardo;
 - e) tipologia del mezzo di trasporto da usare, specificando per gli autoveicoli anche il numero di targa e selettiva radio;
 - f) destinazione del traducendo ed itinerario da seguire, da consegnarsi al capo scorta da parte del responsabile del nucleo;

- g) descrizione dei documenti e indicazione del numero dei plichi sigillati nei quali vengono custoditi gli effetti di valore e le somme di pertinenza del singolo traducendo⁸, nonché l'indicazione di ritiro, o meno, del pasto appositamente predisposto dalla cucina detenuti in sacchetti sigillati trasparenti. Qualora sull'ordine di esecuzione della traduzione non vi sia spazio sufficiente, la descrizione va effettuata in elenchi annessi al predetto documento;
- h) annotazione circa la personalità, la pericolosità o il regime di sorveglianza particolare del detenuto o internato e le eventuali disposizioni specifiche al riguardo indicate nel Modello 25;
- i) prescrizioni sanitarie in merito alle precauzioni da adottare ed ai presidi e dispositivi di protezione da impiegare nel caso di traduzione di soggetti infermi;
- j) spazio riservato alle relazioni di servizio del personale operante.

§ 21 - MISURE DA ADOTTARSI NEI CONFRONTI DEL TRADUCENDO.

Durante la traduzione i detenuti o internati:

1. non possono tenere denaro (si rinvia al contenuto del precedente paragrafo 7, punto 16 lettera d);
2. se hanno particolare posizione giuridica o penitenziaria sono sorvegliati con la massima attenzione;
3. sono costantemente tenuti con i mezzi di coercizione ai polsi, nei casi in cui ne sia prevista l'applicazione. All'atto della "corrispondenza" il cambio dei mezzi di coercizione deve avvenire alla presenza di entrambi i capi scorta, cedente e ricevente, e del personale di scorta in luogo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza che il servizio richiede.

⁸ La chiusura e l'apertura dei plichi avviene a cura della direzione degli istituti cedenti e riceventi, alla presenza del detenuto o internato interessato.

§ 22 - TRADUZIONE DI DETENUTO APPARTENENTE AL CIRCUITO ALTA SICUREZZA, CONGIUNTI DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, EX COLLABORATORI O DICHIARANTI, 41 BIS O.P..

1. Traduzione di detenuto: appartenente al circuito penitenziario "alta sicurezza", congiunto di collaboratori di giustizia o sottoposto a particolare regime di sorveglianza.

Il responsabile del nucleo, per le traduzioni dei detenuti in argomento, cura:

- a) la traduzione separata da altri detenuti appartenenti a circuiti penitenziari diversi o internati; ove ciò non sia possibile, la traduzione congiunta è consentita esclusivamente se gli automezzi in dotazione sono predisposti per il trasporto differenziato dei traducendi;
- b) l'impiego, di regola, di automezzi protetti. In caso di indisponibilità di quest'ultimi, prevede l'impiego di automezzi non protetti e di un'eventuale autovettura di supporto;
- c) l'impiego di un numero adeguato di unità di personale di scorta, avendo riguardo anche alla tipologia del detenuto e della singola traduzione;
- d) l'inoltro della richiesta espressa di assistenza di cui all'art. 6 del D.I. 9 luglio 1991;
- e) nei casi di traduzione con ambulanza, la predisposizione del supporto mediante idonea autovettura radiomobile del Corpo.

Per la traduzione dei detenuti di cui sopra il responsabile del nucleo predispone l'uso dell'armamento di reparto e del giubbotto antiproiettile.

2. Traduzione di detenuti "collaboratori di giustizia", ex collaboratori o cc.dd. "dichiaranti".

Il responsabile del nucleo, nel predisporre le traduzioni di detenuti collaboratori della giustizia, ex collaboratori o cc.dd. "dichiaranti:

- a) tiene conto della posizione giuridica e processuale, nonché dell'attività di collaborazione fornita o da fornire all'Autorità Giudiziaria;
- b) ogni qualvolta sia tecnicamente possibile, e non ostino definite ragioni di sicurezza, dà la preferenza al mezzo aereo, ed evita, qualunque sia la fascia di appartenenza, l'uso del mezzo navale di linea.

In caso di traduzioni su strada, esse si svolgono secondo le seguenti istruzioni, in relazione alle tre fasce in cui sono suddivisi i soggetti collaboratori di giustizia.

- c) Detenuti appartenenti alla prima fascia, ovvero massima esposizione al rischio: la traduzione è effettuata con l'impiego di autovetture protette a targa civile. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e valutate le condizioni operative e ambientali in cui il convoglio dovrà muoversi, l'autovettura con a bordo il detenuto collaboratore è supportata da una o più autovetture protette con funzione di scorta di sicurezza. L'equipaggio dell'autovettura che trasporta il detenuto collaboratore è composto, oltre che dall'autista e dal capo scorta, anche dall'unità che si posizionerà accanto al traducendo sui sedili posteriori. L'equipaggio delle vetture di supporto è formato almeno dall'autista e dal capo macchina. In caso di convoglio costituito da tre autovetture, il veicolo con a bordo il traducendo si posiziona, di regola, tra i due veicoli di supporto.
- d) Detenuti appartenenti alla seconda fascia, ovvero maggiore esposizione al rischio: la traduzione è effettuata con l'impiego di autovetture protette a targa civile. L'autovettura con a bordo il traducendo è scortata da un'altra autovettura protetta, anch'essa a targa civile. L'entità dell'equipaggio dell'autovettura che trasporta il detenuto e dell'autovettura di supporto è determinata come al punto 2 lett. c).
- e) Detenuti appartenenti alla terza fascia, ovvero media esposizione al rischio: la traduzione è effettuata con l'impiego di

un'autovettura protetta a targa civile. Il responsabile del nucleo, qualora lo ritenga opportuno, può prevedere anche un automezzo di supporto. L'entità dell'equipaggio dell'autovettura che trasporta il detenuto e di quello dell'eventuale mezzo di supporto è determinato come al punto 2 lett. c).

f) Variazioni: valutate le condizioni operative ed ambientali in assenza di autovetture protette a targa civile, le traduzioni dei collaboratori, degli ex collaboratori e dei dichiaranti possono essere effettuate con automezzo attrezzato protetto con targa del Corpo. In tal caso, in relazione alla fascia di appartenenza del traducendo, il responsabile del nucleo determinerà l'entità delle autovetture a colori di istituto da utilizzare a supporto. Il personale addetto alla scorta e quello di supporto tecnologico indossa abiti civili e giubbotti antiproiettile di tipo "sottocamicia". L'armamento è determinato dal responsabile del nucleo in relazione alla fascia di appartenenza del traducendo e valutate le condizioni operative e ambientali. Qualora la traduzione sia effettuata con automezzo protetto con targa del Corpo, l'unità con incarico di autista indossa l'uniforme di servizio. La stessa prescrizione vale per il personale comandato di supporto su autovetture con targa del Corpo. Il responsabile del nucleo che pianifica e coordina la traduzione assume ogni altra iniziativa ritenuta utile al fine di garantire la sicurezza della traduzione. Le comunicazioni si compiono secondo le indicazioni della Parte Terza, paragrafo 34.

g) Traduzione di detenuti collaboratori di giustizia per ricoveri urgenti in luoghi esterni di cura: il trasferimento urgente presso il luogo esterno di cura, ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 230/2000, anche qualora effettuato a mezzo ambulanza non di proprietà dell'Amministrazione, avviene secondo le modalità previste dal presente paragrafo punto 2 lett. c), d), e) e tenendo conto che il responsabile del nucleo può integrare i mezzi di supporto, l'entità della scorta, l'armamento nonché l'equipaggiamento, in relazione

alla fascia di appartenenza del detenuto ed alle condizioni operative ed ambientali.

3. Traduzioni di detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis o.p.

Per le traduzioni di detenuti sottoposti al regime detentivo disciplinato dall'art. 41 *bis* o.p., il responsabile del reparto periferico del G.O.M e il responsabile del nucleo traduzioni tengono conto della posizione giuridica e processuale, nonché del ruolo o posizione che rivesta il ristretto all'interno dell'organizzazione criminale di appartenenza.

Analogamente a quanto previsto per le traduzioni di detenuti collaboratori di giustizia, ogni qualvolta sia tecnicamente possibile e non ostino ben individuate ragioni di sicurezza, è data la preferenza al vettore aereo; di regola è da evitare l'uso del mezzo navale di linea.

Ad eccezione dei servizi affidati esclusivamente a personale del Gruppo Operativo Mobile, i servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti 41 *bis* sono pianificati dal responsabile periferico del G.O.M. presso l'istituto di interesse di concerto con il responsabile del nucleo, i quali valutano l'entità della scorta e i mezzi da impiegare. Il capo scorta, appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti, e almeno una unità della scorta sono individuati dal responsabile periferico tra il personale del G.O.M. Gli altri componenti della scorta sono individuati tra il personale, in carico presso i locali nuclei, che abbia frequentato apposito corso di formazione.

I nuclei curano le attività amministrativo-contabili (comunicazioni, verifica posti letto, individuazione itinerario e altro), forniscono mezzi e relativi autisti.

In relazione alla tipologia del detenuto e alle condizioni operative e ambientali, il responsabile del nucleo prevede:

- a) la traduzione separata da detenuti e internati appartenenti ad altri circuiti penitenziari;
- b) l'impiego di automezzo attrezzato protetto con colori di istituto per il trasporto del traducendo e di eventuali automezzi idonei per il supporto tecnico logistico;

c) l'impiego di un numero adeguato di unità di personale di scorta secondo i criteri previsti nel precedente paragrafo 11;

d) l'armamento e l'equipaggiamento.

Per la sistemazione del personale e del traducendo a bordo degli automezzi del Corpo si rimanda a quanto previsto nella Parte Quarta, paragrafo 35, punto 5.

L'equipaggio delle eventuali autovetture di supporto è formato almeno dall'autista e dal capo macchina.

In caso di traduzione mediante ambulanza, oltre a quanto previsto nella Parte Quarta, paragrafo 35 punto 5 del presente Modello Operativo, il responsabile del nucleo potrà disporre l'impiego di ulteriori risorse umane e strumentali.

Il responsabile del nucleo assume ogni altra iniziativa ritenuta utile al fine di garantire la sicurezza della traduzione.

Le comunicazioni si compiono secondo le disposizioni della Parte Terza, paragrafo 34.

§ 23 - TRADUZIONE DI DETENUTI O INTERNATI CHE, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO, SONO DICHIARATI MINORENNI.

1. La traduzione di detenuti che, a seguito di accertamento diagnostico, sono dichiarati minorenni viene effettuata con autovettura, di regola, a targa civile.

2. Il personale impiegato nella traduzione indossa l'abito civile.

3. I minori non sono mai tradotti insieme ai detenuti o internati adulti.

4. Il personale del Corpo nell'assicurare il servizio osserva le norme e le procedure operative previste dalle disposizioni contemperando le stesse alle esigenze e alle prescrizioni previste per i minori. L'applicazione dei mezzi di coercizione avviene solo nei casi di pericolo di fuga, di particolari circostanze ambientali e se appaia il rischio di atti turbativi.

5. Al servizio delle traduzioni dei detenuti assegnati agli Istituti penitenziari minorili provvede il personale del Corpo assegnato al Dipartimento per la Giustizia Minorile.

§ 24 - TRADUZIONE DI DETENUTI E INTERNATI DI SESSO FEMMINILE.

Per la traduzione di detenute o internate almeno una unità del personale impiegato nel servizio deve appartenere al ruolo femminile; la stessa è comandata a stretto contatto con le medesime ed è impiegata nelle operazioni di perquisizione personale.

In assenza di personale femminile e verificata l'impossibilità di reperire tale unità in ambito regionale da parte dell'U.S.T., le traduzioni per motivi di giustizia o sanitarie non differibili possono essere eseguite anche in assenza del richiamato personale.

Traduzioni di detenute o internate contestuali a quelle di detenuti ed internati di sesso maschile sono consentite se gli automezzi in dotazione sono dotati di scomparti o celle che permettano la separazione dei traducendi.

§ 24 bis - TRADUZIONE DI DETENUTI E INTERNATI TRANSESSUALI.

Le traduzioni di soggetti transessuali sono effettuate con le medesime modalità di cui al paragrafo 24.

§ 25 - TRADUZIONI DEI DETENUTI AL LUOGO DI FRUIZIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI O DELLA DETENZIONE DOMICILIARE.

In caso di ordinanza di concessione degli arresti domiciliari o di detenzione domiciliare ad avvenuta ricezione, prima di dare corso alla traduzione, la direzione dell'Istituto:

- a) attiva, con immediatezza, le procedure amministrative di verifica dell'ordinanza e, contestualmente, laddove non previsto, provvede a

richiedere all'Autorità giudiziaria competente di voler autorizzare il soggetto a raggiungere libero nella persona il luogo indicato nell'ordinanza;

- b) procede ad accertare l'idoneità del luogo di fruizione della misura e l'eventuale disponibilità di un ricevente al domicilio, anche con l'ausilio delle forze di Polizia territorialmente competenti⁹.
- c) Nei casi in cui il detenuto da tradurre agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare sia autonomamente titolare dell'accesso al domicilio in sintonia con l'ordinanza che lo ammette al beneficio, si dà esecuzione con immediatezza, previa verifica dell'idoneità del luogo.

Il personale operante, ad avvenuto accompagnamento del detenuto risultante da apposito verbale, ha cura di darne immediata notizia alla C.O.R. che interesserà le forze di Polizia operanti sul territorio per l'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della misura.

Le traduzioni dei detenuti sottoposti agli arresti domiciliari o da avviare alla detenzione domiciliare sono espletate utilizzando le autovetture appositamente *equipaggiate*¹⁰ in dotazione ai singoli nuclei e, ove ciò non sia possibile, con altri automezzi del Corpo.

L'entità della scorta è determinata tenuto conto delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 11; altresì, per le modalità e gli adempimenti si rimanda al precedente paragrafo 9.

Il personale addetto alla scorta si assicura che il traducendo non abbia, nella sua disponibilità diretta, apparecchi di telefonia mobile o altri dispositivi elettronici.

Durante la traduzione, eventuali strumenti di sua proprietà sono custoditi dal personale.

⁹ Decreto Interministeriale 11 aprile 1997.

¹⁰ Circolare 8 ottobre 2003 nr. 0391258-2003 della Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi.

§ 26 - APPLICAZIONE DELL'ART.11 COMMA 9 O.P.

Sulla base di quanto previsto dall'ordinamento penitenziario è data facoltà alle madri, detenute o internate, che abbiano figli di età non superiore a tre anni, di portarli con sé in traduzione.

In tal caso, il capo scorta evita l'adozione di misure che possano incidere negativamente sul bambino.

Le direzioni, che ospitano tale tipologia di detenute, avranno cura di stipulare convenzioni con le ASL competenti o con associazioni di volontariato affinché si possano prevedere soluzioni per l'accudimento della prole.

Sotto l'aspetto della sicurezza stradale, per i bambini di età inferiore ai tre anni si rinvia all'art. 172 co. 1 C.d.S, in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

§ 27 - TRADUZIONI DI DETENUTI O INTERNATI AMMALATI.

Nel procedere alla traduzione di detenuti o internati ammalati, minorati fisici o psichici oppure diversamente abili, sottoposti a terapie, cure o assistenza particolare, il responsabile del nucleo acquisisce la prescrizione sanitaria e richiede all'U.S.T. la disponibilità di apposito automezzo attrezzato in dotazione al Corpo o, in assenza, di ambulanza con assistenza sanitaria a bordo quando richiesta. In tale ultimo caso, il responsabile del nucleo prevede l'ausilio di idoneo supporto con radiomobile.

§ 28 - TRADUZIONE DI DETENUTI E INTERNATI ECCLESIASTICI, APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA.

Il Corpo effettua le traduzioni di detenuti e internati appartenenti alle Forze Armate e alle altre forze di Polizia solo quando essi siano in carico agli istituti dell'Amministrazione.

Nella circostanza, il Corpo si avvale degli automezzi attrezzati dei quali è dotato ed osserva le norme comuni a tutte le traduzioni. I detenuti

appartenenti alle Forze Armate o alle forze di Polizia, di regola, non devono essere tradotti insieme ad altri detenuti o internati; ove ciò non sia possibile, la traduzione collettiva è consentita esclusivamente qualora i mezzi permettano la separazione dei traducendi.

I detenuti o internati ecclesiastici sono tradotti separatamente dagli altri.

§ 29 - MALATTIA DEL DETENUTO O INTERNATO DURANTE LA TRADUZIONE.

Se un detenuto o internato nel corso della traduzione manifesti problemi di salute o compia atti di autolesionismo, il capo scorta, a seconda delle situazioni, adotta le seguenti procedure operative.

1. Traduzione con più detenuti o internati:

a) traduzioni su strada.

Il capo scorta chiede supporto logistico alla C.O.R. competente per il luogo in cui si verifica l'evento, informando la stessa della necessità di raggiungere la più vicina struttura penitenziaria o ospedaliera, ovvero il più prossimo presidio delle forze di Polizia territoriali al fine di favorire l'intervento di un medico. In quest'ultimo caso, qualora il medico consultato attesti che il detenuto o l'internato non sia in condizioni di proseguire il viaggio, il capo scorta adotta le seguenti procedure in base alle ipotesi operative indicate:

1^ ipotesi:

Nel caso venga prescritto l'immediato ricovero del detenuto o internato in una struttura sanitaria esterna, il capo scorta affida la consegna degli altri traducendi, ove non ritenga di mantenerla personalmente, ad un componente della scorta di provata capacità ed esperienza indicandone anche la più idonea modalità di custodia concertata con la forza di Polizia ospitante.

Con parte della propria scorta, e con la collaborazione della forza di Polizia coinvolta, il capo scorta traduce l'ammalato presso la struttura di cura indicata dal sanitario. Giunto in tale sede dà corso al piantonamento fino al momento in cui non venga rilevato dal personale

del nucleo precedentemente individuato dall'U.S.T. territorialmente competente. Successivamente, il capo scorta fa ritorno, insieme con i componenti della propria scorta, presso il luogo in cui sono rimasti custoditi gli altri detenuti o internati e prosegue la traduzione.

2^a ipotesi:

Nel caso in cui il sanitario non dichiara come urgente ed immediato il ricovero del detenuto, il capo scorta attende, presso la struttura della forza di Polizia ospitante, l'arrivo del personale del nucleo, individuato dall'U.S.T. territorialmente competente, al quale consegnerà formalmente il detenuto ammalato ed i relativi effetti per il successivo accompagnamento presso idoneo presidio sanitario. Quindi, prosegue la traduzione momentaneamente interrotta con i restanti detenuti o internati.

b) traduzione per ferrovia.

Il capo scorta, di concerto con il capotreno, chiede supporto logistico alla C.O.R. competente del luogo in cui si verifica l'evento. In caso di non reperibilità di tali strutture, rivolge domanda al comando delle forze di Polizia territoriali più vicino al luogo nel quale si trova il convoglio. Richiede, oltre all'invio di personale di supporto ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 1991, l'approntamento di un'ambulanza, con sanitario a bordo, presso lo scalo immediatamente successivo. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il collegamento radio o telefonico, il capo scorta si avvale degli strumenti di comunicazione a disposizione del capotreno.

In ogni caso, il capo scorta richiede che al primo scalo utile sia garantita la presenza di un medico al fine di accertare se il traducendo sia in condizioni di proseguire il viaggio. Qualora il sanitario certifichi l'inidoneità del soggetto alla prosecuzione della traduzione, il capo scorta consegna formalmente il traducendo, ed i relativi effetti, al personale del nucleo precedentemente individuato dall'U.S.T. territorialmente competente, perché provveda alla traduzione del detenuto o internato ammalato all'istituto penitenziario più vicino,

ovvero presso la struttura ospedaliera più prossima, allorché il sanitario ne prescriva l'urgente ricovero.

c) traduzione per via d'acqua.

Nel caso di traduzione di detenuti o internati per via d'acqua, il capo scorta informa dell'emergenza il comandante della nave, affinché promuova l'intervento del sanitario di bordo ovvero, in assenza, di un medico presente tra i viaggiatori. Se il sanitario certifica l'urgenza del ricovero presso una struttura ospedaliera, il capo scorta richiede alla C.O.R. competente per il luogo in cui si verifica l'evento il supporto tecnico logistico necessario alle operazioni di trasbordo presso il porto di approdo individuato dal comandante della nave.

L'eventuale consegna del detenuto ammalato ad altra scorta, individuata dal competente U.S.T. per il trasferimento presso una struttura sanitaria, avviene con formale passaggio di consegne.

Nel caso sussistano difficoltà nelle comunicazioni, il capo scorta informa, per il tramite del comandante della nave, la Capitaneria di porto per la necessaria comunicazione alla C.O.R. competente e per l'approntamento del supporto logistico all'emergenza.

Nel caso in cui l'assoluta urgenza del ricovero richieda il trasferimento mediante elisoccorso, il capo scorta adotta le misure indicate nella successiva lett. d).

d) traduzione per via aerea.

Nel caso di traduzione di detenuti o internati per via aerea, il capo scorta informa il comandante del velivolo dell'esigenza sanitaria in atto ed agisce, di concerto con lo stesso, per tutto ciò che attiene alle comunicazioni necessarie e alla richiesta del supporto tecnico-logistico che appare necessario. Se deve essere effettuata la consegna del detenuto ammalato ad altra scorta incaricata, dal competente U.S.T., del trasferimento presso una struttura sanitaria, in caso di scalo essa avviene con formale passaggio di consegne anche degli effetti personali del traducendo. In tutti i casi in cui il trasferimento del detenuto ammalato debba avvenire a mezzo elisoccorso, il capo scorta dà immediata comunicazione alla C.O.R. competente per il luogo in cui

insorge il problema. Qualora, per mancanza di posti a bordo dell'eliambulanza, non sia possibile garantire la presenza del capo scorta o di un suo delegato, si seguono le modalità operative indicate nella Parte Quinta, paragrafo 40 punto 2 lett. c).

2. *Traduzione con un solo detenuto o internato:* nel caso in cui il detenuto o l'internato si ammali durante la traduzione, il capo scorta procede come previsto dal punto 1 e, una volta consegnato formalmente il traducendo ed i relativi plichi sigillati al personale del nucleo individuato dall'U.S.T. competente, fa rientro presso la propria sede unitamente al personale di scorta.

§ 30 - MORTE DEL DETENUTO O INTERNATO DURANTE LA TRADUZIONE.

Se un detenuto o internato muore improvvisamente durante la traduzione, il capo scorta, previa constatazione del decesso a cura del sanitario, adotta le seguenti procedure:

1. traduzione a piedi:

- a) interrompe immediatamente la traduzione esattamente sul luogo del decesso del detenuto o dell'internato;
- b) dà notizia dell'accaduto al livello operativo presente sul territorio e, per mezzo di esso, all'Autorità giudiziaria competente;
- c) conserva lo stato dei luoghi e delle cose, astenendosi dal rimuovere il cadavere, in attesa di disposizioni da parte dell'Autorità giudiziaria competente.

2. traduzione su strada:

- a) informa, mediante i mezzi di comunicazione in dotazione, la C.O.R. o, dove non attiva, l'U.S.T. competente perché provvedano, tempestivamente, ad interessare l'Autorità giudiziaria;
- b) interrompe, salvo diverso avviso dell'Autorità giudiziaria,

immediatamente la traduzione esattamente sul luogo del decesso del detenuto o internato;

c) conserva lo stato dei luoghi e delle cose, astenendosi dal rimuovere il cadavere, in attesa di disposizioni da parte dell'Autorità giudiziaria competente.

3. traduzione per ferrovia:

a) di concerto con il capotreno e con i mezzi di comunicazione in dotazione informa la C.O.R. perché faccia intervenire, presso il primo scalo utile, un medico;

b) conserva, salvo diverso avviso dell'Autorità giudiziaria, lo stato dei luoghi e delle cose, astenendosi dal rimuovere il cadavere, in attesa di disposizioni.

4. traduzione per via d'acqua:

a) di concerto con il comandante della nave, promuove l'intervento del medico di bordo ovvero, in mancanza, di un medico presente tra i viaggiatori e informa dell'accaduto la C.O.R. competente;

b) conserva lo stato dei luoghi e delle cose, salvo diverso avviso dell'Autorità giudiziaria, come descritto nella lett. c) dei punti 1 e 2 del presente paragrafo.

5. traduzione per via aerea:

a) informa immediatamente il comandante dell'aereo affinché promuova l'intervento di un medico eventualmente presente tra i passeggeri e consenta, tramite i propri mezzi di comunicazione, di informare dell'accaduto la C.O.R. competente per territorio;

b) conserva lo stato dei luoghi e delle cose.

§ 31 - SOSTA DELLA TRADUZIONE.

Di regola durante la traduzione non si compiono soste. Ciò risponde al fatto che lungo il percorso si potrebbero verificare situazioni impreviste o volutamente predeterminate (quali incidenti, blocco del traffico, ecc.) per favorire l'evasione dei traducendo.

Fanno eccezione i casi precedentemente disciplinati, nonché i seguenti:

1. Esigenze sanitarie.

Quando una traduzione debba essere temporaneamente interrotta per esigenze sanitarie e non sia stato possibile raggiungere un istituto penitenziario, i detenuti o gli internati, durante la sosta, vengono custoditi preferibilmente nelle camere di sicurezza presenti nelle strutture delle forze di Polizia più vicine.

In tal caso il capo scorta si adopera:

- a) affinché i detenuti vi permangano il minor tempo possibile;
- b) affinché siano assunte, di concerto con il personale delle forze di Polizia interessate e con quello del competente nucleo, individuato preventivamente dall'U.S.T. all'uopo interessato, le misure di sicurezza ritenute necessarie per prevenire ed impedire evasioni o inconvenienti di sorta.

2. Per pernottamento (cd. sosta tecnica).

Nei casi di sosta per pernottamento (sosta tecnica) presso un istituto penitenziario, il capo scorta:

- a) esibisce, all'ufficio matricola dell'istituto, copia della disposizione di autorizzazione al pernottamento e riceve attestazione dell'avvenuta consegna dei traducendi;
- b) consegna i plichi sigillati contenenti gli atti matricolari, gli oggetti e i valori di pertinenza dei traducendi;
- c) consegna, altresì, una busta, rilasciata dall'istituto di partenza, contenente la fotocopia della cartella personale del tradotto, della posizione giuridica, di eventuali prescrizioni particolari, risultanti anche dal diario clinico, al fine di consentire al personale dell'istituto di accoglienza di avere immediata conoscenza del detenuto o internato.

3. Brevi fermate consentite:

- a) per il cambio dell'autista, quando lo imponga la lunghezza della traduzione;
- b) per il rifornimento di carburante e per gli altri controlli sul mezzo;

c) per motivi igienici e per assicurare il benessere del personale. Il capo scorta può consentire la discesa, dagli automezzi interessati alla traduzione, degli altri componenti della scorta, una unità per volta. La permanenza fuori del mezzo è contenuta nel tempo strettamente necessario. Il capo scorta può disporre la discesa dei traducendi dal mezzo esclusivamente per motivi igienici. In tal caso, la scorta compie un'ispezione ambientale dei locali, in cui sono ubicati i servizi igienici pubblici, nel momento in cui i medesimi siano liberi da altri utenti, ed adotta rigorose misure di sicurezza (copertura armata). L'automezzo usato per la traduzione è portato nelle immediate adiacenze del luogo in cui deve avvenire la discesa dei traducendi, ai quali sono applicati i mezzi di coercizione nei casi e nei modi previsti dall'art. 42 *bis* o.p. Da quel momento la scorta, con la dovuta fermezza, impedisce a chiunque l'ingresso nei servizi igienici.

Prima dell'effettuazione delle soste, per i motivi di cui alle lettere b) e c), il capo scorta avvisa con sufficiente anticipo la C.O.R. competente, o dove non attiva l'U.S.T, e, qualora lo ritenga necessario, richiede l'invio di idoneo supporto di una o più unità automontate del Corpo o delle altre forze di Polizia, al fine di garantire la sicurezza della traduzione durante la sosta.

4. Incidente stradale.

In caso di incidente stradale, nel quale siano coinvolti uno o più automezzi facenti parte della traduzione, il capo scorta dispone che il personale presente all'interno del mezzo che trasporta il detenuto o l'internato vi rimanga a bordo in atteggiamento di massima allerta, pronto a impedire qualsiasi azione finalizzata a favorire l'evasione del detenuto o internato.

Qualora nell'incidente siano coinvolti automezzi con i quali si stia effettuando una traduzione di particolare rilevanza operativa, il capo scorta dispone che il solo personale in servizio sugli automezzi di supporto, dotato di armamento di reparto ed equipaggiato con giubbotti e caschi antiproiettile,

scenda dai mezzi assicurando la necessaria copertura armata al convoglio temporaneamente bloccato.

Nel contempo il capo scorta avvisa, mediante i mezzi di comunicazione in dotazione, la C.O.R. competente per territorio e richiede gli interventi idonei a fronteggiare l'emergenza nonché il supporto di unità radiomobile del Corpo di polizia penitenziaria o delle altre forze di Polizia al fine di garantire la sicurezza della traduzione, ovvero per i necessari rilievi del sinistro.

Nel caso in cui si siano verificati solo danni a cose, tali da non pregiudicare la funzionalità dei mezzi e la sicurezza della traduzione, il capo scorta, sentito l'autista o gli autisti, valuta la possibilità di proseguire il servizio con gli stessi mezzi. Se ciò è attuabile, dopo aver ricevuto assicurazione di intervento sul luogo del sinistro da parte delle forze di Polizia e del competente U.S.T., dispone l'immediata prosecuzione della traduzione.

Nel caso in cui gli automezzi danneggiati non diano sufficiente affidabilità per portare a termine la traduzione fino a destinazione, il capo scorta, secondo le direttive impartite dalla C.O.R. competente, dispone il raggiungimento della sede del livello operativo individuato, ovvero attende l'invio di altro mezzo per la prosecuzione del servizio.

Quest'ultima procedura trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la scorta si trovi in fase di rientro in sede senza la presenza del detenuto a bordo.

§ 32 - TERMINE DELLA TRADUZIONE.

La traduzione ha termine quando i detenuti e gli internati sono consegnati all'Autorità cui sono destinati, ovvero nei luoghi dalla stessa indicati.

Si osservano le seguenti regole:

1. Chi riceve in consegna i detenuti e gli internati appone, per ricevuta, la firma ed il timbro dell'ufficio nell'apposito verbale esibito dal capo scorta. Alla stessa Autorità vengono rimessi anche i plichi sigillati contenenti il fascicolo personale e gli

effetti di valore di ciascun soggetto tradotto. Copia del verbale di consegna sarà firmata per ricevuta dall'Autorità destinataria e conservata agli atti della traduzione.

2. In caso di traduzione di detenuti o internati affetti da malattie infettive, il responsabile del nucleo dell'istituto di destinazione, preventivamente informato, promuove l'intervento del presidio sanitario per la disinfezione dei mezzi utilizzati per il servizio.
3. Il responsabile del nucleo, al rientro in sede del capo scorta, controlla l'esattezza dei dati trascritti sull'ordine di esecuzione della traduzione, ne verifica la corrispondenza e si accerta dell'aggiornamento del Sistema Informativo Automezzi Traduzioni (S.I.A.T.).
4. La documentazione relativa ad ogni singola traduzione effettuata, al termine della stessa, è conservata agli atti dell'ufficio del nucleo che l'ha emessa.

§ 33 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO.

1. L'attività di verifica e controllo è funzionale al raggiungimento di elevati standard di efficienza e sicurezza del servizio di traduzione e piantonamento. Per tale ragione, mira ad accertare le possibili criticità del servizio e suggerisce, ai livelli superiori, le possibili modifiche organizzative, anche riguardo alla diversa collocazione dei mezzi e impiego delle risorse umane e logistiche.

Nello svolgimento dell'attività, gli incaricati dei diversi livelli verificano:

- a) le condizioni esterne, interne e l'idoneità degli automezzi destinati al servizio, nonché l'efficienza degli stessi con riguardo al tipo di traduzione espletata;
- b) la presenza e la conformità della documentazione connessa all'espletamento del servizio;
- c) la corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

d) l'applicazione delle vigenti normative, da parte dei livelli operativi controllati, nelle attività di organizzazione e pianificazione dei servizi.

2. L'attività di verifica e controllo è espletata come segue:

a) *l'Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni* dispone verifiche e controlli finalizzati all'accertamento della efficienza e della funzionalità del servizio, presso gli U.S.T. e presso i livelli locali;

b) *l'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni* provvede a periodiche e sistematiche verifiche e controlli in ordine alla funzionalità ed efficienza del servizio, nonché alla vigilanza sulla corretta e puntuale applicazione delle direttive da parte dei livelli operativi dipendenti. Tali verifiche devono avere cadenza almeno semestrale, fatta eccezione per quelle a carattere straordinario che avvengono senza preavviso, e il loro esito deve essere comunicato, senza ritardo, all'U.C.S.T. per quanto di propria competenza;

c) *il livello locale*, mediante il responsabile del nucleo, effettua attività di verifica e controllo anche su incarico dei superiori livelli operativi in ordine alla funzionalità ed efficienza del servizio.

§ 34 - COMUNICAZIONI.

1. Per il corretto uso delle risorse e per i fini dell'attività di pianificazione e coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti da parte dell'U.S.T. e dell'U.C.S.T, è necessario che ciascun livello operativo trasmetta a quello immediatamente superiore, in tempo utile, notizia dei servizi di traduzione e piantonamenti da svolgere.

Le comunicazioni relative al servizio delle traduzioni e dei piantonamenti variano in relazione alle diverse ipotesi operative, alla tipologia dei soggetti da tradurre ed ai mezzi impiegati.

2. Comunicazioni ai fini dell'effettuazione del servizio.

I responsabili dei nuclei trasmettono la programmazione dei servizi alla locale C.O.R. nella mattinata del giorno precedente, con la prerogativa di comunicare immediatamente, eventuali variazioni sopravvenute.

Per le traduzioni a carattere locale, le comunicazioni sono curate autonomamente dai singoli nuclei, ivi comprese quelle relative alle ipotesi di cui al successivo punto 3.

Per le traduzioni a carattere regionale, le comunicazioni necessarie alle direzioni degli istituti di transito o destinazione finale, ivi comprese quelle relative alle ipotesi di cui al successivo punto 3, sono curate dalla C.O.R.

Per le traduzioni a carattere nazionale, le comunicazioni agli omologhi Uffici dei luoghi di transito e destinazione del servizio, affinché ne curino le informazioni ai competenti livelli sottostanti interessati, nonché ivi comprese quelle di cui al successivo punto 3, sono curate dalla C.O.R. competente del luogo d'origine della traduzione.

Tutte le articolazioni citate faranno uso della posta elettronica certificata (P.E.C.).

3. Comunicazioni alle altre forze di Polizia.

Ai fini dell'assistenza, prevista dall'art. 6 del decreto interministeriale 9 luglio 1991 e dall'art. 3 co. 2 del decreto interministeriale 11 aprile 1997, alcune comunicazioni sono dovute alle altre forze di Polizia.

A tal fine, i livelli operativi competenti, individuati secondo il precedente punto 1, comunicano alle Questure ed ai Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competenti il servizio di traduzione di detenuti classificati "alta sicurezza" o di detenuti e internati che per la loro particolare posizione giuridica o penitenziaria possano pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nel caso in cui si tratti di traduzione di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis* o.p. o di detenuti collaboratori di giustizia le comunicazioni di cui sopra vengono effettuate con modalità riservata.

Nei casi in cui le predette traduzioni siano svolte su tratti autostradali della rete nazionale, analoga comunicazione è curata anche ai Centri

Operativi Autostradali della Polizia Stradale (C.O.A.).

Limitatamente ai movimenti dei detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41 *bis* o.p. e per i collaboratori di giustizia, informativa riservata é fatta anche al Prefetto delle sedi interessate, in quanto presidente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Comunicazioni alla C.O.R. nello svolgimento del servizio.

Le modalità di comunicazione con la C.O.R., a cura del capo scorta, sono previste dal disciplinare definitivo della rete radiomobile "DAPNet"¹¹.

In particolare, il capo scorta comunica alla C.O.R. territorialmente competente, con l'apparato in dotazione collegandosi direttamente con l'operatore addetto, l'inizio del servizio, l'inizio effettivo della traduzione e ogni altra comunicazione afferente il servizio.

Con le medesime modalità il capo scorta, nel corso della traduzione, assicura le dovute comunicazioni e ogni altra informazione che possa ritenere utile.

Nel caso di veicoli impiegati nei servizi di supporto operativo, le predette comunicazioni sono compiute dal capo macchina.

Limitatamente ai veicoli che non sono ancora abilitati alla comunicazione diretta con le C.O.R. attive, le informazioni prima indicate sono eseguite attraverso il servizio RPV (reti private virtuali).

Ai fini di un corretto uso del sistema di comunicazione radio si rammenta che:

- a) le comunicazioni devono essere chiare, brevi e concise;
- b) le comunicazioni avvengono esclusivamente per il tramite della C.O.R. salvo diversa autorizzazione della medesima;
- c) l'operatore dell'apparato terminale, nel presentarsi in rete, si identificherà chiamando la "Centrale" e comunicando di seguito l'identificativo del proprio apparato (ultime tre cifre della selettiva).

Per i servizi effettuati al di fuori del territorio della regione di

¹¹ Nota a divulgazione limitata n. 0403632/2006 del 20 dicembre 2006 della Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi.

appartenenza egli comunica alla centrale radio anche la sigla selettiva che identifica la regione;

- d) al fine di evitare interferenze con altre comunicazioni in atto, l'utente deve assicurarsi che il canale sia libero, prima di iniziare una trasmissione;
- e) le comunicazioni sono effettuate in chiaro (senza codici); laddove vengano effettuate con messaggistica, dovranno essere utilizzati i codici selettivi memorizzati nell'apparato. Altresì, in caso di particolari esigenze di sicurezza, la C.O.R. potrà autorizzare l'uso di ulteriori codici temporanei, trasmessi in fonia, dedicati esclusivamente a specifici servizi;
- f) salvo i casi disciplinati da appositi ordini di servizio sull'uso dei dispositivi acustici e luminosi di emergenza, il capo scorta, ovvero il capo macchina, ravvisata la necessità di uso dei predetti sistemi, ai sensi dell'art. 177 C.d.S., ne comunica l'azionamento alla C.O.R., avendo cura di annotarlo nell'ordine di uscita dell'automezzo.

- PARTE QUARTA -

SERVIZI DI TRADUZIONE

§ 35 - TRADUZIONI SU STRADA.

1. Generalità.

Le traduzioni su strada si effettuano con i veicoli ordinari, speciali o protetti, in dotazione al Corpo o nella sua disponibilità.

Quando è necessario, limitatamente al tragitto pedonale che risulta indispensabile percorrere, i detenuti e gli internati possono essere tradotti a piedi.

2. Organizzazione delle traduzioni.

Nell'organizzazione della traduzione su strada il responsabile del nucleo procede a:

- a) definire l'impiego del mezzo e del personale di scorta più idonei, salvo i casi di coordinamento eseguiti dall'U.S.T. o dall'U.C.S.T.;
- b) comunicare al capo scorta, con assoluto riserbo, i tempi e l'itinerario, ivi comprese le eventuali soste programmate per il pernottamento o per esigenze logistiche;
- c) effettuare le comunicazioni prescritte;
- d) prevedere che la scorta contempa almeno due autisti per le traduzioni con percorrenza complessiva superiore a 600 chilometri, o che presuppongano tempi di guida superiori a quattro ore e trenta minuti continuative per ciascun autista;
- e) prevedere che il numero degli autisti di ricambio sia stabilito in funzione della rilevanza operativa della traduzione, del tipo di mezzo da utilizzare e della specificità del percorso (sicurezza, qualità delle strade, condizioni climatiche stagionali, etc.);
- f) prevedere che il periodo di guida giornaliero, per ciascun autista, non sia superiore a nove ore;

- g) prevedere che la durata della traduzione non sia, di regola, superiore a dodici ore dall'inizio del turno di servizio;
- h) disporre la sosta tecnica (per pernottamento) in caso di traduzioni a lunga percorrenza. La sosta tecnica è sempre obbligatoria quando la distanza tra l'istituto di partenza e quello di destinazione finale della traduzione sia superiore a 700 chilometri;
- i) programmare l'eventuale sosta tecnica presso idonei istituti, ovvero in strutture dell'Amministrazione che garantiscano il ricovero del mezzo e il pernottamento del personale.

3. Sosta della traduzione per guasti meccanici o altre circostanze eccezionali che bloccano il veicolo.

In caso di emergenza ed in tutti i casi in cui si rendano necessarie, le soste della traduzione sono effettuate, per quanto possibile, presso gli istituti penitenziari o strutture delle altre forze di Polizia opportunamente allertate e, comunque, previa adozione di adeguate misure di sicurezza.

In presenza di guasti meccanici o di altre circostanze eccezionali che dovessero bloccare il veicolo, il capo scorta informa, con i mezzi di comunicazione in dotazione, la C.O.R territorialmente competente e richiede idoneo supporto. Durante l'attesa la scorta, ad eccezione dell'autista e del capo scorta, rimane a bordo del veicolo, salva diversa disposizione.

Quando, nel corso della traduzione, sopravvengano circostanze che possano compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica o quando l'atteggiamento assunto dai traducendi lo richieda, il capo scorta, oltre ad adottare immediatamente tutte le misure di sicurezza ritenute opportune, richiede alla C.O.R competente per territorio la necessaria assistenza.

Le soste dei detenuti presso altri istituti sono autorizzate o ratificate dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

4. Traduzioni su strada¹² per destinazioni comprese nell'itinerario della cd. "periodica".

I responsabili dei nuclei possono pianificare le traduzioni con estensione geografica nazionale, anche se comprese nell'itinerario della cd. "periodica", solo se si tratti di:

- a) traduzione di infermi di mente, affetti da malattie infettive o da menomazioni. In tali casi, previa certificazione medica, la traduzione può essere eseguita con ambulanza, ovvero con mezzo ordinario del Corpo appositamente attrezzato per disabili;
- b) traduzione di detenuti con particolare posizione giuridica e/o penitenziaria;
- c) traduzione di detenuti o internati che devono essere presentati all'Autorità giudiziaria entro un termine perentorio, quando la richiesta non sia giunta in tempo utile e non sia comunque possibile usufruire del servizio di periodica;
- d) traduzioni di minorenni;
- e) traduzioni di detenuti o internati che è necessario allontanare urgentemente dagli istituti in cui sono ristretti, per motivi di opportunità, sicurezza e di incolumità personale;
- f) traduzioni di breve percorso.

5. Sistemazione del personale e dei traducendi.

Nelle traduzioni eseguite, su strada, con i mezzi del Corpo destinati allo specifico servizio, gli occupanti prendono posto nel seguente modo:

- a) i traducendi sono ubicati nelle apposite celle del mezzo o, nel caso di traduzione con autovettura, nei sedili posteriori;
- b) il personale di scorta prende posto sui sedili ad esso destinati;
- c) il capo scorta, dopo aver chiuso le celle, serra il portone del vano cellulare e si posiziona accanto al posto di guida.

Anche nel caso in cui la traduzione venga effettuata con il supporto di altre autovetture, il capo scorta prende posto sul mezzo che trasporta il traducendo.

¹² Si riferiscono a tutte le classificazioni indicate nella Parte Seconda paragrafo 4, punto 1 del presente Modello Operativo.

Nel caso di impiego di due autovetture, una di supporto e l'altra quale staffetta, il veicolo con a bordo i traducendi si posiziona tra le due autovetture.

Nel caso di impiego di una sola autovettura di supporto, la stessa si posiziona dietro il veicolo con a bordo i traducendi.

Se la traduzione avviene con ambulanza scortata, non di proprietà dell'Amministrazione, il capo scorta prende posto a fianco dell'autista dell'ambulanza, mentre il rimanente personale prende posto nel vano ove è ospitato il detenuto o l'internato. La radiomobile di supporto segue sempre l'ambulanza.

Qualora la traduzione avvenga, in via eccezionale, con ambulanza dell'Amministrazione, il personale di scorta vi si colloca secondo le disposizioni del responsabile del nucleo e, comunque, di regola, con il capo scorta a fianco dell'autista e con il personale di scorta all'interno del vano trasportati. Può essere previsto il supporto di radiomobile.

In tutti i casi, il supporto può essere richiesto dal capo scorta alla C.O.R. territorialmente competente per sopravvenuta esigenza nel corso del servizio.

E' compito degli autisti e del capo scorta valutare lo stato della viabilità evitando, anche con l'uso di dispositivi di emergenza, che tra le vetture di scorta ed il mezzo che trasporta il detenuto o l'internato, si crei uno spazio sufficiente a determinare la separazione del convoglio¹³.

¹³ Fermo restando quanto disciplinato dalla Parte Terza paragrafo 10 del presente Modello Operativo e dalla normativa vigente in materia, è opportuno tenere presente che la condotta di guida, anche nell'ipotesi del ricorso all'uso dei dispositivi di emergenza, deve essere improntata alla massima prudenza per scongiurare il verificarsi di incidenti che possono essere di grave pregiudizio per la sicurezza della traduzione, del personale di scorta e per i restanti utenti della strada.

A tal fine, qualora sia necessario azionare congiuntamente i dispositivi acustici e luminosi di emergenza, va tenuto presente che:

a) approssimandosi ai crocevia è sempre necessario ridurre la velocità e conservare spazi di manovra idonei ad evitare collisioni con altri veicoli e/o investimento di pedoni;

b) nei centri abitati la velocità degli automezzi deve essere commisurata alle situazioni e comunque moderata;

c) quando si procede al sorpasso di veicoli incolonnati, bisogna tenere conto che è sempre possibile l'improvvisa manovra di svolta o lo spostamento di corsia da parte dei conducenti dei veicoli che non abbiano recepito i segnali emessi dai dispositivi di emergenza.

§ 36 - TRADUZIONI PER FERROVIA.

Le traduzioni per ferrovia sono effettuate mediante vettori ferroviari dedicati o vettori di linea; il servizio con vettori dedicati è attualmente sospeso¹⁴.

§ 37 - TRADUZIONI PER VIA D'ACQUA.

1. Generalità.

Le traduzioni per via d'acqua sono effettuate mediante navi di linea, a mezzo natanti del Corpo (per tratte marittime relativamente brevi), o con altri mezzi navali preventivamente autorizzati.

2. Documentazione necessaria.

Per effettuare la traduzione per via d'acqua occorre che i componenti della scorta siano muniti dei documenti di seguito indicati:

- a) credenziali per il rilascio dei biglietti di imbarco, relative al traducendo e al personale addetto alla scorta. Esse sono predisposte a cura del nucleo dell'istituto da cui ha origine la traduzione. Nel quadro delle intese da stabilirsi con l'agenzia marittima interessata, si deve tener conto che questa, di massima, è tenuta ad accordare l'imbarco ad un numero di detenuti o internati pari ai posti disponibili nelle camere di sicurezza appositamente attrezzate, la cui capienza varia in relazione al tipo di nave;
- b) ordine di esecuzione della traduzione, che deve contenere anche l'indicazione del luogo di imbarco e di sbarco. Quest'ultimo deve corrispondere, di regola, alla località più vicina a quella di destinazione del traducendo, in relazione alle tratte navali effettuate dalla compagnia marittima interessata.

3. Assistenza agli scali marittimi.

Gli U.S.T. interessati dispongono che i nuclei competenti o le

¹⁴ Note 25 maggio 2004 nr. 193 e 199, Ufficio per il coordinamento delle traduzioni.

articolazioni di supporto:

- a) prestino sempre assistenza alle traduzioni in arrivo e in partenza, assicurando i necessari adempimenti amministrativi presso l'agenzia marittima e facilitando le operazioni di imbarco e di sistemazione a bordo della scorta e dei traducendi;
- b) provvedano, se necessario e quando richiesto, a rinforzare la scorta nella fase di imbarco e/o di sbarco;
- c) predispongano misure di sicurezza adeguate alla traduzione di detenuti con particolare posizione giuridica e/o penitenziaria;
- d) approntino, negli scali di sbarco, mezzi e personale di scorta sufficienti per la prosecuzione della traduzione.

4. Accompagnamento dei detenuti o internati presso le località di imbarco.

Nelle località d'imbarco, al fine di evitare lunghe soste sulle banchine, i traducendi vengono ubicati, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di salita a bordo, presso camere di sicurezza istituite nell'ambito dell'area portuale o in altro idoneo locale per la custodia a disposizione del nucleo o dell'articolazione di supporto. In mancanza di tali strutture, i traducendi sono condotti a bordo della nave appena possibile e ubicati nelle camere di sicurezza.

I detenuti o gli internati posti in traduzione sono accompagnati agli scali portuali almeno due ore prima rispetto al previsto orario di partenza. In ordine a tempi e modalità d'imbarco, sono presi accordi diretti tra il nucleo operante e il nucleo o l'articolazione di supporto ivi presente.

Quando possibile, i detenuti e gli internati vengono fatti transitare attraverso i passaggi di servizio.

Gli spostamenti sono effettuati a debita distanza e in modo separato dal flusso dei passeggeri, adottando le misure di sicurezza idonee.

Il convoglio o l'automezzo, che ha provveduto all'accompagnamento, lascia lo scalo portuale solo dopo l'avvenuta partenza della nave.

5. Controllo dei locali.

Il personale di scorta compie il controllo all'interno e all'esterno delle camere di sicurezza al fine di:

- a) ricercare oggetti idonei ad agevolare evasioni o atti di autolesionismo da parte dei traducendi;
- b) rilevare l'esistenza di anomalie e manomissioni;
- c) accertare eventuali guasti.

A tale scopo, il capo scorta, prima di immettere i traducendi nelle camere di sicurezza della nave, dispone l'accurato controllo delle stesse, dei corridoi adiacenti, dei servizi igienici e di tutti gli altri ambienti interessati alla traduzione avvalendosi anche dell'ausilio di parte delle unità inviate a temporaneo rinforzo della scorta per le operazioni di trasbordo.

Il capo scorta dispone che di ogni ambiente vengano controllati la tenuta della porta, l'efficienza delle sbarre e la funzionalità dei vari impianti (igienici, di illuminazione, di riscaldamento, di presa d'aria). La segnalazione di eventuali guasti o anomalie rilevate durante le operazioni di controllo è sollecitamente inoltrata al "commissario di bordo".

Il capo scorta, nell'eseguire le varie operazioni di competenza, ha cura di non procurare ritardo alla partenza della nave.

6. Entità della scorta.

Circa l'entità della scorta si rinvia ai criteri stabiliti nella Parte Terza paragrafo 11 del presente Modello Operativo.

All'atto dell'imbarco e dello sbarco, il nucleo competente o l'articolazione di supporto forniscono adeguata integrazione di personale per le operazioni di trasbordo.

7. Sistemazione dei detenuti e internati.

- a) i traducendi, una volta a bordo della nave, devono essere ubicati nelle camere di sicurezza, di norma, con le mani libere da mezzi di coercizione fisica. Fermo restando quanto previsto dal codice della navigazione (art. 186), in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, sentito il comandante della nave, il capo scorta può mantenere l'applicazione degli stessi¹⁵;

¹⁵ Il comandante della nave, agli effetti dell'art. 57 c.p.p., è ufficiale di polizia giudiziaria competente per i reati commessi a bordo dell'imbarcazione in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria (art. 1235 codice della navigazione); tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante

- b) il capo scorta, appena i traducendi ed il personale di scorta sono saliti a bordo della nave, verifica la chiusura delle porte di accesso alla camera di sicurezza e di quella della cella;
- c) in caso di traduzione per corrispondenza, il capo scorta subentrante assicura che si proceda ad accurata perquisizione dei traducendi, anche se già effettuata da parte del personale della scorta cedente;
- d) i bagagli al seguito dei traducendi devono essere tenuti in vani separati da quelli occupati dai detenuti o internati, nella cui disponibilità è lasciato solo l'indispensabile per il viaggio;
- e) per le operazioni di trasbordo dei detenuti o degli internati, il capo scorta si avvale anche delle unità di personale inviate dal nucleo traduzioni o dall'articolazione di supporto in temporaneo rinforzo;
- f) all'atto dello sbarco, e quando la traduzione debba proseguire su strada con altra scorta, quella cedente collabora, in temporaneo rinforzo della scorta subentrante, nelle operazioni di trasbordo dei traducendi.

8. Riposo del personale di scorta.

Il capo scorta, durante la traversata, stabilisce turni di riposo per il personale in modo che siano sempre assicurate la continuità e la piena efficienza della vigilanza.

9. Traduzioni a mezzo natanti del Corpo.

Le traduzioni per via d'acqua per tratte marittime relativamente brevi possono essere effettuate a mezzo natanti del Corpo di polizia penitenziaria, previa autorizzazione dell'U.S.T.. Sarà cura del capo scorta, sentito il comandante del natante, disporre in merito alla sistemazione a bordo dei traducendi e del personale.

della nave (art. 186 codice della navigazione); i passeggeri, all'atto dell'imbarco, devono consegnare al comandante della nave, che provvede a custodirle fino al momento dello sbarco, le armi e le munizioni in loro possesso; il ritiro delle armi o munizioni nei confronti di coloro che le detengono a causa del loro ufficio o servizio è ammesso solo per gravi ed accertate ragioni da indicarsi con apposita dichiarazione all'atto del ritiro (art. 384 regolamento navigazione marittima).

Per l'uso dei mezzi di coercizione fisica e per l'eventuale ritiro delle armi, si rinvia al paragrafo 18.

§ 38 - TRADUZIONI PER VIA AEREA.

1. Generalità.

Le traduzioni per via aerea sono effettuate mediante velivoli civili di linea, civili non di linea (charter), velivoli dedicati in uso al Corpo e con aeromobili militari.

Le traduzioni dei detenuti o degli internati per via aerea sono pianificate dall'U.S.T. e coordinate a livello nazionale dall'U.C.S.T., col fine precipuo di perseguire il razionale impiego delle risorse umane ed economiche disponibili.

2. Pianificazione della traduzione.

a) Le richieste sono inoltrate dai livelli locali interessati all'U.S.T. con l'indicazione:

- delle generalità dei detenuti e degli internati da tradurre e del relativo circuito di appartenenza (nel caso in cui il detenuto o internato appartenga al circuito 41 *bis* o.p. o collaboratori di giustizia le comunicazioni avverranno in forma riservata);
- dell'entità della scorta;
- delle sedi di origine e di arrivo della traduzione;
- della località di decollo e di atterraggio;
- dell'orario di partenza e dell'orario presunto di arrivo;
- della economicità del servizio rispetto ad analogo servizio effettuato su strada;
- delle eventuali altre notizie utili a supporto della richiesta.

b) *Le traduzioni per via aerea su velivoli di linea e charter sono così regolate:* la scorta comandata per la traduzione giunge presso lo scalo aeroportuale almeno un'ora e mezza prima del previsto orario di partenza. Nei casi in cui non sia costituita, presso lo scalo aeroportuale, un'articolazione di supporto, il capo scorta:

- effettua il *check-in* con la necessaria riservatezza in ordine al nominativo del traducendo e del personale di scorta, nonché al tipo di servizio nel rispetto delle vigenti disposizioni, utilizzando la modulistica appositamente predisposta;
- prende contatti con il capo scalo al fine di concordare le modalità di imbarco ed in particolare che lo stesso avvenga prima dell'ingresso degli altri passeggeri;
- prende contatti con l'ufficio della Polizia di Frontiera al fine di registrare le armi in dotazione e di concordare le modalità di accesso alle aree di parcheggio degli aeromobili, per effettuare l'imbarco della traduzione sotto bordo;
- prende contatti con l'addetto "rampista" per acquisire l'autorizzazione all'avvicinamento all'aeromobile e alla salita a bordo;
- accerta che il personale autista abbia installato il dispositivo rompi fiamma; in mancanza di tale dispositivo concorda, con le figure interessate, altre modalità di imbarco che garantiscano adeguati livelli di sicurezza.

Anche in presenza di articolazioni di supporto presso lo scalo aeroportuale, il capo scorta prende contatti con il comandante dell'aereo prima di far salire a bordo il traducendo, al fine di concordare le operazioni di imbarco e di sbarco, preferibilmente, in tempi diversi rispetto agli altri passeggeri. Il capo scorta esibisce al comandante dell'aeromobile, quando ne faccia richiesta, la certificazione medica allegata all'ordine di esecuzione della traduzione, da cui risulti che il traducendo è in condizioni di poter sopportare la traduzione con il mezzo aereo.

Il capo scorta impartisce disposizioni in ordine alla collocazione del personale di scorta rispetto al traducendo, a garanzia del servizio e al fine di prevenire eventi critici. Ove possibile, colloca il detenuto nel posto vicino al finestrino.

- c) *Le traduzioni con vettore aereo dedicato*: le traduzioni da effettuare con vettore aereo dedicato sono pianificate

direttamente dall'U.C.S.T.

3. Entità, armamento, equipaggiamento ed uniforme della scorta.

Nell'ipotesi in cui per la traduzione sia impiegato un aeromobile civile di linea, considerata la particolarità della traduzione, l'entità della scorta a bordo dell'aereo deve essere composta sempre da almeno due unità per ogni soggetto tradotto¹⁶.

L'armamento del personale a bordo dei velivoli è costituito dalla pistola di ordinanza completa dei due caricatori. L'arma, durante la permanenza sull'aeromobile, è tenuta senza colpo in canna, con la sicura inserita e priva di caricatore, salvo che il comandante del velivolo ne disponga il deposito nella cassaforte di bordo.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare, a bordo dell'aeromobile, gli apparati radio o i telefoni cellulari, salvo autorizzazione del comandante dell'aereo.

Il personale di scorta fa uso degli abiti civili, e porta al seguito la casacca rifrangente. Ove ritenuto necessario, è disposto l'uso di giubbotti antiproiettile di tipo "sottocamicia".

4. Assistenza agli scali aerei.

Le articolazioni di supporto presso scali aeroportuali e, in assenza, i nuclei territorialmente competenti assicurano l'assistenza necessaria al personale che effettua le traduzioni, osservando quanto stabilito dal presente Modello Operativo per le traduzioni effettuate per via d'acqua.

5. Traduzione di detenuti estradati ed estradandi.

Nelle traduzioni di detenuti trasferiti in uno Stato estero (estradati) ovvero trasferiti in Italia per l'esecuzione della pena (estradandi), il personale del Corpo istituzionalmente riceve o consegna, alle forze di Polizia addette alla traduzione internazionale, la persona da tradurre da o fino al posto di polizia di frontiera.

All'atto del ricevimento del traducendo, il personale del Corpo compie la perquisizione personale, il controllo della documentazione, dei bagagli e degli

¹⁶ Delibera del Comitato Interministeriale per la Sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni ENAC in materia di procedure cui attenersi in ordine al trasporto di passeggeri 'Depa'.

oggetti portati al seguito dal soggetto da tradurre. Il personale compila, altresì, la prevista modulistica per la consegna o la ricezione dei traducendi, della documentazione che li riguarda, del denaro e degli oggetti di valore procedendo alla relativa contestazione al detenuto.

§ 39 - TRADUZIONI PER MOTIVI DI GIUSTIZIA.

1. Incombenze del personale del Corpo nelle aule di giustizia.

Ferme restando le competenze delle altre forze di Polizia per la sicurezza delle aule d'udienza, compete al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria:

- a) la traduzione dei detenuti e degli internati innanzi all'Autorità giudiziaria;
- b) la traduzione e la custodia dei detenuti e degli internati nelle sale d'udienza.

Nell'ipotesi di cui al punto a), il personale addetto alla scorta del detenuto o internato si attiene alle disposizioni impartite dall'Autorità giudiziaria innanzi alla quale il detenuto o internato deve essere tradotto.

Qualora l'Autorità giudiziaria intenda espletare attività istruttoria o investigativa senza la presenza della scorta, la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento indica le modalità esecutive; se non sono in atti, l'ufficio matricola dell'istituto cui è assegnato il detenuto le acquisisce.

Il capo scorta compilerà apposito verbale, con l'indicazione degli orari di consegna e di successiva presa in carico del detenuto.

Con riguardo all'ipotesi di cui al punto b) sono adottate le seguenti procedure:

- il numero delle unità da impiegare è proporzionato a quello dei detenuti e internati, alla loro particolare posizione giuridica o penitenziaria, al numero delle porte di accesso e alle condizioni di sicurezza della sala d'udienza, nonché alla rilevanza del dibattimento ed alle conseguenti esigenze;
- il personale incaricato della traduzione e della custodia dei detenuti, secondo le disposizioni impartite in materia, si accerta,

prima di collocare i detenuti o gli internati nelle aule, che le camere di sicurezza dell'aula siano accuratamente controllate e che offrano tutte le garanzie idonee ad impedire tentativi di evasione ed ogni altro atto turbativo;

- una o più unità, a seconda del numero dei detenuti o degli internati e della loro pericolosità, provvedono alla vigilanza evitando, soprattutto, che si avvicinino ad essi persone estranee;
- durante il dibattimento il personale mantiene un contegno composto e professionale rimanendo in piedi, con l'uniforme completa e gli accessori previsti dalle disposizioni in vigore. Il personale evita di instaurare conversazioni con le persone eventualmente presenti in aula e tanto meno con gli imputati;
- il personale non si lascia distrarre dall'interesse che suscita il dibattimento, da eventuali manifestazioni rumorose del pubblico, ovvero da qualsiasi altro fatto che accada in udienza;
- il personale sorveglia ininterrottamente i detenuti e vigila sulle porte d'uscita, anche in considerazione del fatto che durante il dibattimento ai ristretti non sono applicati mezzi di coercizione.

Laddove sia istituita un'articolazione di supporto presso il tribunale, l'attività di coordinamento delle operazioni di conduzione in aula dei detenuti, unitamente alle rispettive scorte, anche se provenienti da istituti di pena diversi, è pianificata dal "coordinatore del tribunale".

Il coordinatore del tribunale, previa intese con l'Autorità giudiziaria, coordina le operazioni di afflusso e di ubicazione dei detenuti nelle celle di sicurezza, eventualmente esistenti nell'aula, sovrintende alle operazioni di controllo e di ispezione delle celle che ospitano i detenuti ed impartisce disposizioni sulla collocazione dei componenti delle diverse scorte.

In caso di sopraggiunte variazioni rispetto alle programmazioni originarie in ordine ai mezzi impiegati, alla composizione della scorta e ai detenuti traducendi, le stesse devono essere autorizzate, anche con successiva ratifica, da parte dell'U.S.T.

Qualora non sia esistente l'articolazione di supporto e per particolari esigenze operative connesse ad un singolo dibattimento, le suddette attività possono essere conferite ad un "Coordinatore d'aula" individuato dal direttore dell'U.S.T.

Nell'attività ordinaria, invece, laddove non sia prevista la figura del coordinatore del tribunale o d'aula, il coordinamento delle varie scorte presenti è assunto dal capo scorta con la qualifica più elevata.

2. Traduzione di detenuti presso i luoghi di detenzione domiciliare e arresti domiciliari.

L'Autorità giudiziaria può disporre che gli arresti domiciliari e la detenzione domiciliare siano fruiti:

- a) presso strutture pubbliche di cura o di assistenza;
- b) presso una comunità terapeutica o altra struttura di accoglienza pubblica o privata;
- c) presso una privata abitazione o altro luogo di privata dimora.

Nei casi indicati ai punti a) e b), il personale, incaricato del servizio di scorta, traduce il detenuto presso il luogo stabilito per la fruizione della misura e lo consegna al responsabile della struttura, pubblica o privata, ovvero a chi ne fa le veci, verbalizzando l'avvenuto accompagnamento.

Nel caso si tratti di traduzione presso un luogo di cura fa fede la certificazione di avvenuto ricovero rilasciata dalla predetta struttura sanitaria per le comunicazioni di rito.

Ad avvenuta consegna, il capo scorta dà comunicazione alla C.O.R. competente affinché siano informate le forze di Polizia operanti sul territorio. In caso di difficoltà nelle comunicazioni, informa personalmente le predette forze di Polizia.

Nel caso previsto al punto c) il detenuto ammesso agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare presso la propria o altra abitazione, vi sarà accompagnato con scorta salvo diversa disposizione da parte dell'Autorità giudiziaria. Per abitazione deve intendersi, in senso proprio, l'appartamento o l'alloggio nel quale il detenuto deve fruire della misura.

Dell'avvenuta traduzione del detenuto presso il luogo di fruizione, il capo scorta verbalizza l'accompagnamento e informa la C.O.R., affinché ne dia comunicazione alla forza di Polizia competente per la vigilanza. In caso di difficoltà nelle comunicazioni o di C.O.R. non attiva, il capo scorta informa direttamente la predetta forza di Polizia.

In presenza di difficoltà o avvenimenti degni di nota verificatisi durante l'espletamento del servizio, anche per le eventuali informative da rendersi all'Autorità giudiziaria competente, il capo scorta ne dà notizia al responsabile del nucleo di origine per gli adempimenti di competenza.

In tutte le operazioni di traduzione sopra descritte il personale di scorta si attiene con scrupolo alle indicazioni dell'Autorità giudiziaria: per tale ragione, le direzioni degli istituti, oltre alla richiesta di traduzione, forniscono copia dell'ordinanza emessa dall'Autorità giudiziaria che concede la misura.

Il responsabile del nucleo che pianifica la traduzione richiede i chiarimenti ritenuti necessari per il migliore espletamento del servizio, verificando, ove possibile anche preventivamente e attraverso il proprio ufficio, i possibili impedimenti al buon andamento della traduzione (inidoneità del luogo di fruizione della misura, rifiuto del soggetto da parte dei familiari o dei coinquilini del luogo di fruizione della misura ed altri casi da valutare).

Delle circostanze sono informate tempestivamente l'Autorità giudiziaria competente (per le opportune ulteriori disposizioni) e la direzione dell'istituto.

- PARTE QUINTA -

SERVIZI DI PIANTONAMENTO

§ 40 - PIANTONAMENTO IN LUOGO ESTERNO DI CURA.

1. Concetti e regole generali.

Il servizio di “piantonamento” è espletato dal personale del Corpo al fine di assicurare la custodia dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura.

Il detenuto piantonato anche nelle strutture sanitarie di degenza è sottoposto alle regole penitenziarie applicabili nel contesto.

In virtù di tale principio il piantonamento è svolto dal nucleo traduzioni dell’istituto che ha in carico amministrativo il soggetto ricoverato o da altro nucleo individuato dall’U.S.T. sulla base, di massima, dei seguenti parametri:

- a) distanza chilometrica tra il nucleo, o istituto, ed il luogo esterno di cura;
- b) eventuali altri servizi di piantonamento in corso.

Eventuali esigenze connesse al carico di lavoro saranno coordinate dall’U.S.T. che può provvedere al rinforzo dell’organico con unità di personale individuate presso i nuclei e servizi presenti sul territorio di competenza.

Nel caso in cui l’U.S.T. non riesca a sopperire a tali esigenze, potrà essere impiegato personale del quadro permanente in servizio presso gli istituti, previa disposizione del Provveditore. Il personale così individuato è posto a disposizione del coordinatore del nucleo o del comandante della struttura operativa.

Il servizio di piantonamento consegue al ricovero di un detenuto o internato presso il luogo esterno di cura. In tal caso, la direzione dell’istituto inoltra la richiesta di piantonamento al responsabile del nucleo.

Per i soggetti tratti in arresto da altre forze di Polizia ed immediatamente ricoverati in luoghi esterni di cura (soggetti non immatricolabili), quando il piantonamento rientra nelle competenze del Corpo la documentazione,

completa di cartellino foto segnaletico o di altro documento da cui risulti l'esatta identità del soggetto arrestato, è trasmessa direttamente all'U.S.T. che emana le relative disposizioni al responsabile del nucleo designato per l'espletamento del piantonamento.

Il piantonamento deve essere rilevato entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione.

2. Modalità esecutive.

Le modalità esecutive per la traduzione del detenuto o internato presso il luogo esterno di cura si diversificano a seconda che si tratti di:

a) ricovero programmato.

La direzione dell'istituto programma il ricovero, ove possibile, presso strutture detentive ospedaliere presenti sul territorio gestite dall'Amministrazione, ovvero presso nosocomi in cui insistono reparti di medicina protetta¹⁷ o comunque dotati di camere detentive dedicate.

La direzione dell'istituto trasmette, o consegna, al responsabile del nucleo:

- la richiesta di traduzione/piantonamento (Mod. 25) completa di foto identificativa del ricoverando;
- l'ordinanza di ricovero emessa dall'Autorità giudiziaria competente;
- la certificazione medica e il diario clinico del soggetto da ricoverare;
- in caso di traduzione a mezzo ambulanza, il numero di targa ed il nome dei componenti dell'equipaggio per il successivo inserimento nel sistema S.I.A.T.;
- indicazioni relative alla struttura sanitaria presso la quale si dovrà effettuare il ricovero/piantonamento ed ogni altra informazione utile per il miglior espletamento del servizio.

La direzione assicura altresì:

¹⁷ *Ex lege* 296/1993.

Modello Operativo - Traduzioni e Piantonamenti

- che gli effetti personali, portati al seguito dal ricoverando, siano limitati alle necessità connesse alla degenza. Il vestiario indossato è ritirato dal personale di scorta e trattenuto fino alla dimissione;
- che i generi acquistabili dal ricoverato siano compatibili con le esigenze mediche. Il ricoverato formula richiesta di acquisto alla propria direzione, che la inoltra all'impresa di mantenimento; i beni acquistati sono consegnati al ricoverato per il tramite del preposto;
- che le camere di degenza messe a disposizione dalla direzione sanitaria del nosocomio coniughino le esigenze di sicurezza con quelle di riservatezza, anche nei confronti degli altri degenti; le stesse sono soggette a verifica da parte del personale di Polizia Penitenziaria prima dell'inizio del ricovero programmato. Qualora le camere di degenza non rispondano alle suddette esigenze, la direzione dell'istituto, anche in relazione al circuito detentivo di appartenenza del ricoverando, formula richiesta di ricovero presso altro luogo di cura;
- che vengano effettuate le comunicazioni previste nella Parte Terza, paragrafo 34, del presente Modello Operativo.

b) trasferimento urgente del detenuto o internato presso il luogo esterno di cura.

La direzione dell'istituto:

- dispone formalmente l'invio d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 230/2000 dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente;
- richiede, su indicazione del sanitario, un'ambulanza o altro mezzo di soccorso;
- trasmette, o consegna, al responsabile del nucleo o ad un suo sostituto:
 - la certificazione medica, debitamente vistata dal direttore o da un suo delegato, riportante l'indicazione della estrema

urgenza, in virtù della quale viene richiesto il trasferimento immediato, e la tipologia del mezzo di trasporto da impiegare;

- il diario clinico;
- compatibilmente con l'urgenza del trasferimento, la documentazione elencata nel precedente punto 2 lettera a).

La direzione dell'istituto, in presenza di motivate esigenze di servizio che non rendono possibile l'esecuzione della traduzione da parte del nucleo competente, provvede con personale del quadro permanente, in attesa del rilevamento del servizio, che deve avvenire in tempi ragionevolmente brevi.

Nel caso in cui al trasferimento urgente segua il ricovero del detenuto o internato e relativo piantonamento, la direzione si adopera attraverso il responsabile del nucleo, ove possibile e compatibilmente con le esigenze mediche, per il trasferimento del paziente presso strutture detentive ospedaliere presenti sul territorio gestite dall'Amministrazione, ovvero presso nosocomi in cui insistono reparti di medicina protetta o comunque dotati di camere detentive dedicate.

- c) trasferimento presso un luogo esterno di cura, a mezzo ambulanza o elisoccorso, di un detenuto colpito da malore durante l'espletamento di una traduzione.
- In caso di trasferimento di un detenuto o internato a mezzo ambulanza, la scorta applica le procedure indicate nella Parte Quarta, paragrafo 35 punto 5 del presente Modello Operativo.
 - In caso di trasferimento a mezzo elisoccorso, qualora vi sia l'impossibilità di garantire la presenza a bordo di un operatore del Corpo per mancanza di posti, il capo scorta o chi ha in formale consegna il soggetto ammalato, al momento del decollo, affida il traducendo-paziente al personale medico e paramedico facente parte dell'equipaggio del velivolo.

Il capo scorta dà comunicazione alla C.O.R. competente, al fine di individuare la scorta che è incaricata della ricezione all'atterraggio. Redige quindi, apposito verbale di consegna riportante i dati del detenuto e, qualora già conosciuto, il nominativo del capo scorta ricevente all'atterraggio. Consegna, inoltre, un plico contenente l'ordine di esecuzione della traduzione ed un documento identificativo del traducendo laddove disponibile.

In caso di trasferimento presso un luogo di cura la cui distanza non consenta alla scorta della struttura più vicina di trovarsi all'atterraggio, la C.O.R. provvede a contattare la forza di Polizia competente sul territorio al fine di assicurare, all'arrivo del velivolo, la presa in carico del detenuto in attesa del personale di Polizia Penitenziaria preventivamente individuato.

Nell'ipotesi in cui la scorta riesca a raggiungere in tempo utile il luogo di atterraggio, il trasportato è ricevuto in consegna dal capo scorta previa verifica dell'identità.

d) Piantonamento di soggetto non immatricolabile.

Quando si debba procedere al rilevamento del servizio di piantonamento di un soggetto arrestato da altra forza di Polizia e ricoverato presso un luogo esterno di cura, l'U.S.T., accertata la competenza a rilevare il servizio da parte della Polizia Penitenziaria, individua il nucleo cui affidare il servizio.

3. Modalità operative.

a) Compiti del responsabile del nucleo.

Nelle ipotesi in cui il piantonamento non sia eseguibile presso strutture detentive ospedaliere gestite dall'Amministrazione, ovvero presso nosocomi in cui insistono reparti di medicina protetta o comunque dotati di camere detentive dedicate, il responsabile del nucleo:

- mantiene contatti diretti con la direzione sanitaria del luogo di cura ove è eseguito il piantonamento, al fine di ubicare il detenuto preferibilmente in stanza singola, riservata e, comunque, separata da quelle degli altri degenti; nel caso di contemporaneo ricovero di più detenuti, se le singole patologie lo consentono, la degenza può aver luogo nella stessa stanza, sempre che non ostino incompatibilità giudiziarie o penitenziarie. Qualora presso il luogo di cura non sussistano le condizioni di sicurezza, il responsabile del nucleo informa la direzione, anche per le vie brevi, per le eventuali determinazioni conseguenti;
- determina l'entità della scorta e le modalità di esecuzione del piantonamento;
- individua l'unità che deve garantire le funzioni di preposto al servizio;
- dispone, se possibile anche prima del ricovero, che il personale operante compia accurato controllo delle stanze, del posto letto e dei servizi igienici;
- informa il personale incaricato del piantonamento delle disposizioni, generali e particolari, relative alla posizione giuridica e penitenziaria del detenuto;
- può disporre, nel caso in cui il piantonamento presenti particolari esigenze operative, che il personale incaricato indossi abiti civili;
- consegna al preposto al servizio di piantonamento il libretto di piantonamento;
- dispone, in circostanze di particolare rilevanza operativa, un servizio di vigilanza statica e/o dinamica mediante autovettura radiomobile nei pressi del luogo di ricovero del piantonato; ove ciò non sia possibile, chiede alla direzione di notiziare il locale Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) per le iniziative di competenza;
- mantiene costanti rapporti con il personale incaricato del piantonamento e con la direzione sanitaria del luogo di ricovero assicurando idonea attività di controllo e supporto.

Il responsabile del nucleo, inoltre, interviene presso la direzione sanitaria del luogo di degenza al fine di:

- acquisire le prescrizioni mediche, igieniche e di profilassi utili alla tutela della salute del personale addetto al piantonamento, con particolare attenzione nei casi di detenuti affetti da malattie infettive, verificandone la scrupolosa osservanza;
- far assegnare al soggetto piantonato bicchieri e bottiglie di plastica evitando la concessione di ogni altro oggetto che possa arrecare nocumento a sé o ad altri;
- far sbarrare una o più finestre o porte di accesso della stanza ove è ricoverato il detenuto o internato, qualora le esigenze igienico-sanitarie lo consentano;
- far sgomberare uno o più letti, se possibile, affinché lo spazio libero intorno al letto del piantonato sia sufficientemente ampio e consenta la permanenza della scorta;
- far collocare il tavolino, o quanto altro viene normalmente utilizzato per conservare medicinali, bottiglie e materiale igienico-sanitario, fuori dalla portata del piantonato;
- verificare l'eventuale disponibilità di un locale bagno privo di finestre, mensole facilmente rimovibili e serrature;
- fornire le indicazioni al personale sanitario, affinché vengano adottate tutte le necessarie precauzioni e le misure di sicurezza al fine di: assicurare che non sia lasciato nelle vicinanze del detenuto quanto possa essere dallo stesso usato per porre in essere tentativi di fuga, di aggressione o atti di autolesionismo; garantire che non sia consegnato, senza preventiva autorizzazione, alcunché direttamente al piantonato; assicurare che il personale sanitario non tratti con il detenuto questioni attinenti il suo stato processuale, di detenzione o argomenti relativi ad altri detenuti; assicurare che il personale sanitario si attenga alle indicazioni fornite dagli operatori in servizio.

b) Entità della scorta addetta al piantonamento.

Di regola, l'entità della scorta addetta al piantonamento è stabilita, per ogni soggetto piantonato, in almeno due unità, di cui almeno una dello stesso sesso del piantonato.

Una riduzione o un incremento delle unità di personale da impiegare nel servizio di piantonamento, comunque da valutarsi caso per caso, può essere disposto dal responsabile del nucleo, o dall'U.S.T. competente, in relazione:

- al numero, all'età, al sesso dei soggetti da piantonare;
- alla personalità, alla pericolosità, alla particolare posizione giuridica e/o penitenziaria del soggetto da piantonare;
- allo stato di gravità delle condizioni di salute del detenuto o internato attestate dai sanitari;
- all'ambiente dove è ubicato il luogo esterno di cura;
- alla collocazione della stanza di degenza rispetto ai punti di ingresso al reparto sanitario;
- alla distanza delle finestre rispetto ad ogni livello sottostante;
- alla dislocazione delle porte e delle finestre;
- al numero dei degenti nella stanza del reparto ospedaliero interessato;
- alla ubicazione dei servizi igienici.

Ad eccezione dei servizi affidati con modalità esclusiva al Gruppo Operativo Mobile, i servizi di piantonamento dei detenuti 41 *bis* sono pianificati relativamente all'entità della scorta ed ai mezzi da impiegare dal responsabile periferico del G.O.M. presso l'istituto di interesse di concerto con il responsabile del nucleo. Il capo scorta e almeno una unità della scorta sono individuati tra il personale del G.O.M. Gli altri componenti della scorta sono individuati tra il personale, in carico presso i locali nuclei, che preferibilmente abbia frequentato apposito corso di formazione. I nuclei curano le attività amministrativo-contabili (comunicazioni, verifica posti letto, individuazione itinerario e altro) e forniscono mezzi e relativi autisti.

c) Ordine di esecuzione del piantonamento.

L'ordine di esecuzione del piantonamento è emesso dal responsabile del nucleo all'inizio di ogni turno di piantonamento ed è individuale per ciascun soggetto da piantonare. Lo stesso è consegnato al preposto al servizio di piantonamento che avrà cura di restituirlo al termine del servizio al responsabile del nucleo per gli adempimenti che ne conseguono.

L'ordine di esecuzione del piantonamento riporta:

- la qualifica, il cognome, il nome del personale incaricato del piantonamento, con l'indicazione del preposto al servizio;
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la fotografia, la posizione giuridica (se condannato, il reato e la durata della pena), i connotati e i contrassegni salienti del detenuto;
- il luogo esterno di cura di destinazione;
- l'elenco dei documenti e degli oggetti che eventualmente accompagnano il detenuto;
- le prescrizioni sanitarie, comprese quelle relative alla tutela della salute del personale operante (anche in appendice separata quale parte integrante dell'ordine);
- l'annotazione circa la personalità, la pericolosità o il regime di sorveglianza particolare del detenuto e le eventuali specifiche disposizioni al riguardo;
- altre eventuali prescrizioni;
- uno spazio destinato alle relazioni di servizio del personale incaricato.

d) Armamento, equipaggiamento e collegamenti.

Di regola, il personale impiegato nel servizio di piantonamento dispone dell'armamento in dotazione individuale, completo dei due caricatori.

In circostanze di particolare rilevanza operativa, il responsabile del nucleo può disporre che la scorta sia dotata di più idoneo armamento di reparto.

Il personale è dotato di almeno una torcia elettrica, di uno strumento per la rilevazione dei metalli, di un apparato ricetrasmittente portatile o telefonico, di guanti monouso e di mascherine sanitarie.

Il preposto, giunto sul luogo del piantonamento, comunica alla C.O.R. competente ogni avvicendamento del turno di servizio, ogni spostamento del piantonato e ogni altra circostanza che determini la necessità di un eventuale supporto o contatto esterno.

e) Uniforme.

Il personale addetto al piantonamento indossa l'uniforme di servizio, completa degli accessori previsti dalle disposizioni vigenti.

Nei casi in cui il servizio sia espletato in reparti ospedalieri psichiatrici, ovvero in altri casi particolari, il responsabile del nucleo può disporre l'uso degli abiti civili.

Nei casi in cui presso il luogo esterno di cura sia presente il reparto detentivo di sicurezza è consentito indossare l'uniforme operativa.

f) Procedure specifiche del piantonamento.

Il personale impiegato nel servizio di piantonamento vigila i soggetti piantonati e impronta il proprio comportamento ai canoni di correttezza, riservatezza e discrezione.

Il personale addetto alla traduzione del soggetto presso il luogo esterno di cura garantisce il piantonamento fino al completamento del proprio turno di servizio e comunque fino a quando non è avvicendato nell'incarico.

All'atto del ricovero il capo scorta provvede alla bonifica della stanza di degenza individuata per il piantonamento prima di farvi accedere il detenuto o l'internato.

Al fine di mantenere un adeguato e costante livello di sicurezza e di vigilanza, il capo scorta pianifica e organizza il servizio per il personale addetto al piantonamento, tenendo conto della tipologia della struttura nonché della posizione giuridica e penitenziaria del soggetto da piantonare.

Qualora i sanitari non dispongano il ricovero, il detenuto o l'internato è ritradotto immediatamente all'istituto di provenienza.

In caso di ricovero, invece, il personale operante:

- controlla che quanto portato al seguito dal detenuto sia conforme alle indicazioni riportate nell'ordine di esecuzione della traduzione;
- perquisisce il detenuto e controlla i suoi oggetti personali, ritira, il vestiario che indossa, lasciando al piantonato il pigiama, la vestaglia o la giacca da camera, purché senza la cintura; qualora il detenuto ne sia privo, il personale richiede alla direzione del nosocomio la fornitura di un camice monouso. Se il detenuto è affetto da malattia contagiosa, i controlli sono effettuati mediante l'ausilio di idonei mezzi, rispettando le prescrizioni di profilassi preventivamente stabilite dai sanitari.

All'inizio di ogni turno di servizio, il personale addetto al piantonamento:

- identifica il soggetto piantonato;
- effettua un'accurata ispezione della stanza di degenza, del letto e dei servizi igienici;
- riceve dal preposto smontante le consegne verbali e scritte riguardanti il soggetto piantonato e prende conoscenza di ogni eventuale disposizione particolare.

Inoltre:

- in caso di degenza in una camera non appositamente attrezzata, il personale operante si colloca, alternandosi, uno nelle vicinanze del letto del detenuto e il restante in posizione tale da consentire il controllo della stanza e dell'accesso alla stessa; altresì non deve lasciare mai da solo il piantonato, nemmeno su esplicita richiesta dei sanitari del luogo di cura;
- in caso di degenza in reparto detentivo ospedaliero, il personale operante effettua continua ed attenta vigilanza sul detenuto, collocandosi all'esterno della camera di degenza.

Il preposto assicura che il personale operante a diretto contatto col detenuto degente sia privo dell'arma in dotazione e che l'adeguata

copertura armata sia garantita dalle restanti unità. Egli deve, inoltre, accertare che la porta della camera di degenza sia sempre chiusa custodendone personalmente le chiavi.

In ogni caso, è cura del responsabile del nucleo regolamentare le modalità operative in relazione alle diverse caratteristiche strutturali delle camere di degenza.

Per il corretto espletamento del servizio di piantonamento, il personale svolge continua e attenta sorveglianza:

- sul comportamento del detenuto;
- sui materiali e sugli oggetti di cui lo stesso potrebbe avvalersi per porre in atto tentativi di evasione, di aggressione o di autolesionismo (bisturi, forbici, bicchieri, fiale, siringhe, bottiglie e scatole contenenti medicinali, altre attrezzature sanitarie e similari);
- sul personale del luogo di cura che abbia contatti con il detenuto;
- sugli altri degenti ricoverati nella stanza e sulle persone che sostino nel corridoio o che, autorizzati, entrano nella stanza;
- sulla somministrazione dei pasti, al fine di impedire che negli stessi siano celati oggetti non consentiti o manoscritti;
- durante le visite mediche e le cure sanitarie, in maggior misura se effettuate presso ambulatori specialistici del luogo di cura;
- durante gli accertamenti radiologici. In tal caso, il personale ispeziona la sala di radiologia, indossa il camice di protezione previsto e, all'occorrenza, si colloca nella sala di radiologia nei punti protetti e sicuri indicati dal tecnico radiologo;
- durante i momenti dedicati all'igiene personale;
- durante le ore di affluenza dei visitatori, per evitare che il detenuto possa comunicare con estranei o ricevere oggetti non consentiti o manoscritti.

Il personale, inoltre, ha cura di:

- procedere alla necessaria identificazione del personale sanitario addetto al reparto di ricovero. Il preposto può avvalersi per

l'identificazione dell'ausilio del medico responsabile del reparto di degenza;

- osservare le prescrizioni sanitarie relative ai dispositivi di protezione individuale;
- procedere all'identificazione del personale subentrante, qualora non conosciuto, mediante richiesta di esibizione della tessera personale di riconoscimento e di ogni utile informazione all'istituto di appartenenza;
- richiedere, in caso di necessità, l'intervento del personale sanitario, senza lasciare mai solo il detenuto;
- usare la torcia in dotazione e trattenere il detenuto per le braccia in caso di interruzione dell'illuminazione elettrica;
- evitare comportamenti che distolgano dal servizio di vigilanza sul detenuto o internato;
- non ricevere dal ricoverato, dai suoi familiari o da terze persone cibi, bevande od altro che sia offerto;
- non abbandonare il posto assegnato. In caso di urgente necessità, il preposto al servizio ne richiede la sostituzione al responsabile del nucleo ed attende il cambio sul posto;
- informare tempestivamente il responsabile del nucleo su ogni novità di rilievo;
- trascrivere sul libretto di piantonamento i dati relativi al servizio e ogni altra eventuale notizia; lo stesso al termine del turno verrà consegnato al preposto subentrante.

Il ricovero del detenuto, anche in caso di richiesta volontaria di essere dimesso, termina con il certificato di dimissione rilasciato dalla struttura ospedaliera e con l'ordinanza emessa dalla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 240 disp. att. c.p.p.

A tal fine, la direzione dell'istituto richiede preventivamente all'Autorità giudiziaria competente che l'ordinanza di ricovero preveda anche l'eventuale ritraduzione in carcere del ricoverato in caso di dimissione o autodimissione.

La ritraduzione è effettuata con il mezzo di trasporto indicato nel certificato di dimissione.

g) Prescrizioni nei confronti del detenuto.

Il detenuto:

- durante la degenza non è ammanettato tranne nei casi in cui il preposto al servizio, per ragioni di sicurezza, ritenga necessario applicare i mezzi di coercizione;
- non può disporre di oggetti pericolosi né di generi il cui possesso non sia consentito;
- non esce dalla stanza in cui è ricoverato se non per esigenze sanitarie. I locali di futura provvisoria destinazione del ricoverato (ambulatori, toilette e altro) sono preventivamente ispezionati dal personale operante che ha cura di controllare che i serramenti siano perfettamente chiusi e che non vi siano oggetti pericolosi;
- non può ricevere pacchi presso il luogo di cura, ma solo per il tramite della direzione dell'istituto;
- può ricevere ed inoltrare corrispondenza epistolare e telegrafica secondo la normativa vigente.

h) Colloqui.

Il detenuto può effettuare colloqui visivi nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Le fasce orarie di effettuazione dei colloqui sono stabilite dalla direzione dell'istituto di concerto con quella della struttura sanitaria evitando, ove possibile, che coincidano con l'orario previsto per le visite mediche e per l'accesso ordinario dei visitatori.

Le persone munite dell'autorizzazione della direzione sono ammesse ad effettuare il colloquio dopo essere state identificate e controllate; alle stesse non è consentito portare all'interno della camera di degenza oggetti e generi non consentiti dal Regolamento Interno dell'istituto e dalle prescrizioni sanitarie.

L'autorizzazione al colloquio è controfirmata e trattenuta dal preposto che annota sulla stessa la data e l'orario di fruizione; i predetti dati sono riportati anche sul libretto di piantonamento;

successivamente, le autorizzazioni sono restituite alla direzione dell'istituto.

i) Corrispondenza telefonica, epistolare e telegrafica.

Durante la degenza, al ricoverato non è consentito l'uso del telefono, qualora l'Amministrazione penitenziaria non abbia provveduto all'installazione di apposita apparecchiatura telefonica.

Il personale operante informa tempestivamente la direzione dell'istituto di appartenenza di eventuali variazioni del quadro clinico del detenuto ricoverato per le iniziative di competenza.

La direzione dell'istituto ai sensi dell'art. 29 o.p. informa i prossimi congiunti del detenuto/degente dell'avvenuto trasferimento presso il luogo esterno di cura.

l) Custodia del denaro nel caso di rilevamento del piantonamento di soggetti non immatricolabili.

Il denaro e gli oggetti di valore dei soggetti non immatricolabili, il cui piantonamento viene rilevato poiché di competenza della Polizia Penitenziaria, sono ritirati e registrati analiticamente, ricorrendo anche alla fotocopiatura, dal preposto al servizio il quale provvede alla successiva consegna alla direzione dell'istituto di assegnazione.

m) Morte del detenuto o internato durante la degenza presso la struttura ospedaliera.

Nel caso di decesso del detenuto o dell'internato ricoverato in ospedale, il preposto al servizio acquisisce la relativa certificazione e la inoltra, senza indugio, alla direzione dell'istituto affinché del decesso sia dato avviso alle autorità competenti e ai familiari del detenuto o internato.

Gli eventuali oggetti che il detenuto o internato deceduto teneva con sé vengono inventariati e consegnati al casellario dell'istituto per i successivi adempimenti.

Il piantonamento del detenuto o internato termina con la stesura del verbale di consegna della salma all'Istituto di medicina legale o ad altra autorità designata dal pubblico ministero di turno.

- PARTE SESTA -

MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI EVASIONE

§ 41 - RIFERIMENTI NORMATIVI.

Il codice penale sanziona il comportamento doloso o colposo che favorisca l'evasione, agli articoli:

- 386 c.p. "Procurata evasione";
- 387 c.p. "Colpa del custode";
- 391 c.p. "Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive".

§ 42 - EVASIONE DI DETENUTO O INTERNATO NEL CORSO DI UNA TRADUZIONE.

In caso di evasione durante una traduzione, il capo scorta informa contestualmente e con immediatezza le forze di Polizia e la C.O.R. territorialmente competenti; quest'ultima a sua volta dà immediato allarme al responsabile del nucleo di appartenenza e di quello più vicino rispetto al luogo in cui è avvenuta l'evasione. Restano salve le attività ad iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 347 e ss. c.p.p.

La C.O.R. informa, inoltre, la direzione dell'istituto che ha in carico il detenuto, la quale adotta i provvedimenti previsti dall'art. 90 D.P.R. 230/2000.

Il capo scorta, a seconda delle diverse tipologie di servizio, adotta le seguenti procedure operative:

- a) Traduzione singola: il capo scorta, con l'ausilio della scorta, attua le prime ricerche avendo cura di conservare, ove possibile, lo stato dei luoghi e delle cose in attesa di disposizioni da parte dell'Autorità giudiziaria competente.
- b) Traduzione collettiva: il capo scorta chiede supporto logistico alla C.O.R. competente per territorio, affinché si provveda ad individuare l'istituto penitenziario, o il più vicino comando di

altre forze di Polizia, dove indirizzare il convoglio perchè continui in sicurezza la custodia dei restanti traducendi. Il trasferimento, presso la predetta sede, avviene previa presa in carico dei detenuti da parte di un altro componente della scorta, di comprovata esperienza e capacità.

Il capo scorta con parte del personale resta sul posto per attuare le prime ricerche dell'evaso e rimane a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente. Il personale incaricato della custodia dei restanti traducendi attende l'arrivo del supporto inviato dalla C.O.R. e porta a conclusione il servizio. Il capo scorta, ad incombenze ultimate, ha cura di redigere dettagliata relazione di servizio in ordine ai fatti accaduti e agli interventi posti in essere. Il livello organizzativo competente per territorio, individuato dalla C.O.R., provvede immediatamente all'invio di equipaggi automontati muniti di rilievi foto segnaletici (mod. IP3) dell'evaso presso siti ritenuti strategici per la fuga. Gli equipaggi automontati mantengono costante contatto radio con la C.O.R. per le eventuali attività di coordinamento.

§ 43 - EVASIONE DI DETENUTO O INTERNATO DURANTE VISITA AMBULATORIALE O RICOVERO IN LUOGO ESTERNO DI CURA.

Nell'ipotesi di evasione dal luogo esterno di cura, il capo scorta, o il preposto al servizio di piantonamento, procede come indicato nel precedente paragrafo 42.

INDICE

PREMESSA

- PARTE PRIMA -

ASSETTO ORGANIZZATIVO E COMPETENZE

§ 1 - STRUTTURA.....	1
§ 2 - INFORMATIVE.	6
§ 3 - COMPETENZE.	6

- PARTE SECONDA -

**NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE
DELLE TRADUZIONI**

§ 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE TRADUZIONI.	11
§ 5 - TRADUZIONI NOTTURNE.	12
§ 6 - MEZZI DI TRASPORTO, PATENTE DI SERVIZIO, ARMAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO, SUPPORTI STRUMENTALI E SANITARI.	12

- PARTE TERZA -

RESPONSABILITÀ E MODALITÀ OPERATIVE:

CARATTERI GENERALI

§ 7 - RESPONSABILITÀ E COMPITI DEL COMANDANTE DI STRUTTURA OPERATIVA E DEL COORDINATORE DEL NUCLEO TRADUZIONI.	15
§ 8 - RESPONSABILITÀ E COMPITI DEL CAPO SCORTA.	19
§ 9 - RESPONSABILITÀ E COMPITI DEL PERSONALE CHE SVOLGE IL SERVIZIO DI TRADUZIONE E PIANTONAMENTO.	23
§ 10 - RESPONSABILITÀ E COMPITI DEL PERSONALE CON INCARICO DI AUTISTA.....	24
§ 11 - ENTITÀ DELLA SCORTA.	25
§ 12 - REIMPIEGO DELLA SCORTA.	26

§ 13 - ARMAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E COLLEGAMENTI.	26
§ 14 - UNIFORME DELLA SCORTA.	27
§ 15 - USO DEGLI ABITI CIVILI NELLE TRADUZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE.	28
§ 16 - ACCESSO AGLI ISTITUTI PENITENZIARI E CUSTODIA DELLE ARMI.	29
§ 17 - RAPPORTI CON I DETENUTI O GLI INTERNATI.	29
§ 18 - MEZZI DI COERCIZIONE FISICA.	30
§ 19 - CONSERVAZIONE E CONTROLLO DELLE MANETTE INDIVIDUALI E MODULARI MULTIPLE.	31
§ 20 - ORDINE DI ESECUZIONE DELLA TRADUZIONE.	31
§ 21 - MISURE DA ADOTTARSI NEI CONFRONTI DEL TRADUCENDO.	33
§ 22 - TRADUZIONE DI DETENUTO APPARTENENTE AL CIRCUITO ALTA SICUREZZA, CONGIUNTI DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, EX COLLABORATORI O DICHIARANTI, 41 BIS O.P.	34
§ 23 - TRADUZIONE DI DETENUTI O INTERNATI CHE, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO, SONO DICHIARATI MINORENNI.	38
§ 24 - TRADUZIONE DI DETENUTI E INTERNATI DI SESSO FEMMINILE.	39
§ 24 BIS - TRADUZIONE DI DETENUTI E INTERNATI TRANSESSUALI.	39
§ 25 - TRADUZIONI DEI DETENUTI AL LUOGO DI FRUIZIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI O DELLA DETENZIONE DOMICILIARE.	39
§ 26 - APPLICAZIONE DELL'ART.11 COMMA 9 O.P.	41
§ 27 - TRADUZIONI DI DETENUTI O INTERNATI AMMALATI.	41
§ 28 - TRADUZIONE DI DETENUTI E INTERNATI ECCLESIASTICI, APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA.	41
§ 29 - MALATTIA DEL DETENUTO O INTERNATO DURANTE LA TRADUZIONE.	42
§ 30 - MORTE DEL DETENUTO O INTERNATO DURANTE LA TRADUZIONE.	45

§ 31 - SOSTA DELLA TRADUZIONE.	46
§ 32 - TERMINE DELLA TRADUZIONE.	49
§ 33 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO.	50
§ 34 - COMUNICAZIONI.	51

- PARTE QUARTA -

SERVIZI DI TRADUZIONE

§ 35 - TRADUZIONI SU STRADA.	55
§ 36 - TRADUZIONI PER FERROVIA.	59
§ 37 - TRADUZIONI PER VIA D'ACQUA.	59
§ 38 - TRADUZIONI PER VIA AEREA.	63
§ 39 - TRADUZIONI PER MOTIVI DI GIUSTIZIA.	66

- PARTE QUINTA -

SERVIZI DI PIANTONAMENTO

§ 40 - PIANTONAMENTO IN LUOGO ESTERNO DI CURA.	70
1. CONCETTI E REGOLE GENERALI.	70
2. MODALITÀ ESECUTIVE.	71
3. MODALITÀ OPERATIVE.	74

- PARTE SESTA -

MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI EVASIONE

§ 41 - RIFERIMENTI NORMATIVI.	85
§ 42 - EVASIONE DI DETENUTO O INTERNATO NEL CORSO DI UNA TRADUZIONE.	85
§ 43 - EVASIONE DI DETENUTO O INTERNATO DURANTE VISITA AMBULATORIALE O RICOVERO IN LUOGO ESTERNO DI CURA.	86